2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° settembre 2014** **SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (14CE1236) *Pag.* 1

Regolamento n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (14CE1237) *Pag.* 9

Regolamento n. 723/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)] (14CE1238) *Pag.* 36

Regolamento n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (14CE1239) *Pag.* 38

Regolamento n. 725/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i nuovi contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda (14CE1240) *Pag.* 40

Regolamento n. 726/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione per le preparazioni di aringhe originarie della Norvegia (14CE1241) *Pag.* 41

Regolamento n. 727/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, che avvia un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione (14CE1242) *Pag.* 42

Regolamento n. 728/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE1243) *Pag.* 47

Pubblicati nel n. L 192 del 1° luglio 2014

Regolamento n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (14CE1244) *Pag.* 49

Regolamento n. 730/2014 della Commissione, del 1° luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE1245) *Pag.* 56

Pubblicati nel n. L 194 del 2 luglio 2014

Regolamento n. 731/2014 della Commissione, del 2 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (14CE1246) *Pag.* 58

Pubblicato nel n. L 196 del 3 luglio 2014

DIRETTIVE

Direttiva n. 84/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel (14CE1247) *Pag.* 61

Pubblicata nel n. L 192 del 1° luglio 2014

Direttiva n. 85/2014 della Commissione, del 1° luglio 2014, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (14CE1248) *Pag.* 64

Pubblicata nel n. L 194 del 2 luglio 2014

Direttiva n. 86/2014 del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (14CE1249) *Pag.* 68

Direttiva (CE, Euratom) n. 87/2014 del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (14CE1250) *Pag.* 70

Pubblicate nel n. L 219 del 25 luglio 2014

Direttiva n. 88/2014 della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (14CE1251) *Pag.* 81

Pubblicata nel n. L 201 del 10 luglio 2014

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (UE) N. 721/2014

del 16 giugno 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 187 e 188,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il progetto di ricerca e sviluppo sulla gestione del traffico aereo del cielo unico europeo [Single European Sky Air Traffic Management Research and Development («progetto SESAR»)], è diretto a modernizzare la gestione del traffico aereo (ATM) in Europa e costituisce il pilastro tecnologico della politica del cielo unico europeo (CUE). Esso mira a fornire all'Unione entro il 2030 un'infrastruttura di controllo del traffico aereo a prestazioni elevate che permetteranno uno sviluppo del trasporto aereo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

(2) Il progetto SESAR comprende tre processi collaborativi interconnessi, continui e in evoluzione: la definizione del contenuto e delle priorità, lo sviluppo di nuovi sistemi tecnologici, componenti e procedure operative del concetto SESAR e i piani di realizzazione dei sistemi ATM di nuova generazione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi prestazionali per il cielo unico europeo.

(3) La prima fase del processo di definizione si è svolta dal 2004 al 2008 e ha prodotto il piano generale ATM di SESAR (D5) che è servito da base per la prima edizione del piano generale della gestione del traffico aereo in Europa («il piano generale ATM») approvato dal Consiglio il 30 marzo 2009. Il piano generale ATM individua tre fasi nel processo di sviluppo di SESAR: le operazioni basate sul tempo (fase 1), le operazioni basate sulla traiettoria (fase 2) e le operazioni basate sulle prestazioni (fase 3). Il piano generale ATM costituisce la tabella di marcia concordata per portare la ricerca e sviluppo dell'ATM alla fase di realizzazione.

(4) L'impresa comune SESAR (l'«impresa comune») è stata costituita mediante il regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio ([3]) per gestire le attività del processo di sviluppo del progetto SESAR, in conformità al quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione. Il principale compito dell'impresa comune è l'esecuzione del piano generale ATM europeo.

([1]) Parere del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Parere del 10 dicembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([3]) Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).



(5) Il programma di lavoro dell'impresa comune, coperto dal quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione, affronta tutti gli elementi della fase 1 e l'80 % circa della fase 2 del piano generale ATM europeo. Le relative attività dovrebbero essere portate a termine entro il 2016. Le rimanenti attività della fase 2 e quelle legate alla fase 3 dovrebbero iniziare nel 2014 in conformità al quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione. Il costo di tali attività è stato stimato essere pari a 1,585 miliardi di EUR, di cui 85 milioni di EUR per la ricerca esplorativa, 1,2 miliardi di EUR per la ricerca applicata e lo sviluppo preindustriale e 300 milioni di EUR per le dimostrazioni su vasta scala. Le attività di ricerca esplorativa dovrebbero essere interamente a carico del bilancio dell'Unione. In tale ottica il bilancio dell'Unione per l'esecuzione delle restanti attività dovrebbe essere integrato da contributi del settore e di Eurocontrol in base allo stesso approccio nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013 dell'Unione.

(6) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 219/2007, l'impresa comune dovrebbe cessare di esistere il 31 dicembre 2016 oppure otto anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio del piano generale ATM, se questa data è anteriore. La Commissione ha trasmesso il piano generale ATM al Consiglio il 14 novembre 2008 ([1]) e il Consiglio lo ha approvato il 30 marzo 2009.

(7) L'impresa comune soddisfa i criteri per i partenariati pubblico-privato istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) («programma quadro Orizzonte 2020») e attuato mediante un programma specifico istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio ([3]).

(8) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 mira a conseguire un impatto maggiore sulla ricerca e l'innovazione, associando i fondi del programma quadro Orizzonte 2020 a fondi privati nell'ambito di partenariati pubblico-privato in settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire a raggiungere i più ampi obiettivi dell'Unione in materia di competitività, nonché a mobilitare gli investimenti privati e ad affrontare le sfide sociali. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, dovrebbero essere considerati responsabili per il conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti ed efficaci e offrire la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di parti interessate attive nei rispettivi settori specifici. La partecipazione dell'Unione a questi partenariati può assumere la forma di contributi finanziari a imprese comuni istituite sulla base dell'articolo 187 TFUE a norma della decisione 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]).

(9) Per continuare a sviluppare le attività definite nel piano generale ATM, è necessario prorogare la durata dell'impresa comune fino al 2024, il che riflette la durata del quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione e consente quattro anni supplementari per il completamento del programma di lavoro dell'impresa comune e la conclusione di progetti che verrebbero avviati entro la fine di tale quadro finanziario. Detta proroga dovrebbe pertanto consentire l'esecuzione dell'intero piano generale ATM (fasi 2 e 3) nella sua forma attuale. In considerazione dell'obiettivo generale del programma quadro Orizzonte 2020 di conseguire una maggiore semplificazione e coerenza, tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune SESAR dovrebbero tenere conto della durata del programma quadro Orizzonte 2020.

(10) Per le attività da svolgere in conformità al quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione dovrebbe essere organizzata una gara a procedura aperta per l'adesione di nuovi membri. L'appartenenza all'impresa comune dei membri che non contribuiscono alle attività finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione dovrebbe cessare entro il 31 dicembre 2016.

(11) L'impresa comune dovrebbe continuare ad essere aperta e incoraggiare la partecipazione e la rappresentazione quanto più ampie possibile di soggetti interessati di tutti gli Stati membri, tra cui le piccole e medie imprese, attraverso l'adesione di nuovi membri o altre forme di partecipazione. Inoltre la partecipazione dovrebbe assicurare un giusto equilibrio tra utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea, aeroporti, forze armate, professionisti e fabbricanti e offrire opportunità alle PMI, alle università e agli organismi di ricerca.

(12) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi ESI). L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi ESI che possono contribuire in modo specifico a

([1]) GU C 76 del 25.3.2010, pag. 28.
([2]) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
([3]) Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
([4]) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale nell'ambito dell'impresa comune e sostenere le iniziative di specializzazione intelligente.

(13) L'impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti ai suoi organi competenti, affrontando opportunamente temi sensibili quali i diritti di proprietà intellettuale, nonché promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.

(14) L'impresa comune dovrebbe inoltre utilizzare mezzi elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune dovrebbero altresì essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Dati pertinenti relativi fra l'altro alle proposte, alle domande, alle sovvenzioni e ai partecipanti dovrebbero inoltre essere resi disponibili dall'impresa comune a fini di inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

(15) L'esperienza acquisita nel funzionamento dell'impresa comune come organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([1]) dimostra che l'attuale quadro di funzionamento è sufficientemente flessibile e adeguato alle esigenze dell'impresa comune. L'impresa comune dovrebbe funzionare a norma dell'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). L'impresa comune dovrebbe adottare norme finanziarie che si discostino dal regolamento finanziario quadro soltanto se lo impongono esigenze specifiche e con il previo accordo della Commissione.

(16) La partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune dovrebbe rispettare il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]). Non è previsto che sia necessaria alcuna deroga a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento. L'impresa comune dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme sulla base delle misure pertinenti adottate dalla Commissione.

(17) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 ([4]).

(18) È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 219/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007

Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1. L'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata del programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) Orizzonte 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)("programma quadro Orizzonte 2020"), gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati fino al 31 dicembre 2021.

(*) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104)»;

([1]) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 19.6.2002, pag. 1).
([2]) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). In particolare l'articolo 208 del regolamento n. 966/2012 ha sostituito l'articolo 185 del regolamento n. 1605/2002.
([3]) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).
([4]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) al paragrafo 5, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«— sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale ATM, mediante sovvenzioni ai membri e attraverso le misure più appropriate, quali appalti o l'aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013».

2. All'articolo 2 *bis*, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il personale dell'impresa comune è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali. Il periodo complessivo di assunzione in ogni caso non può superare la durata dell'impresa comune.»;

3. L'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo e il comma sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il contributo dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014 — 2020, inclusi i contributi dei paesi EFTA, proveniente dagli stanziamenti di bilancio assegnati al programma quadro Orizzonte 2020 è pari a 585 000 000 EUR.

Le modalità del contributo dell'Unione sono stabilite in un accordo generale e in accordi annuali relativi all'esecuzione finanziaria che sono conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune. Le modalità comprendono la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione, e le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune SESAR anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.»

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutti i contributi finanziari dell'Unione all'impresa comune cessano allo scadere del quadro finanziario 2014 — 2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.»;

4. L'articolo 4 *bis* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento finanziario applicabile all'impresa comune è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Esso si discosta dal regolamento finanziario quadro solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'impresa comune e previo accordo della Commissione.»;

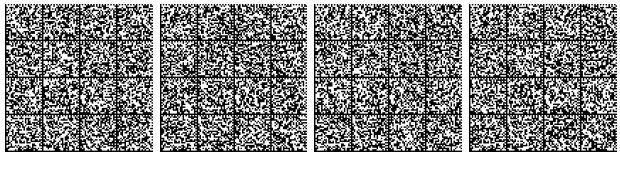
b) il paragrafo 2 è soppresso;

5. L'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;



c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative a modifiche significative del piano generale ATM è adottata dalla Commissione. mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»

6. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato per il cielo unico istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

7. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Valutazione intermedia e relazione

Entro il 30 giugno 2017, la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia in merito all'attuazione del presente regolamento e ai risultati ottenuti dall'impresa comune, concentrandosi in particolare sull'impatto e l'efficacia di tali risultati concreti conseguiti durante il periodo stabilito, in conformità al piano generale ATM. Le valutazioni riguardano anche i metodi di lavoro, nonché la situazione finanziaria generale dell'impresa comune. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.»;

8. L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie relative all'adesione all'impresa comune

L'adesione all'impresa comune ha termine entro il 31 dicembre 2016 per i membri dell'impresa comune che, a decorrere dal 1º gennaio 2014, non contribuiscono in natura o in denaro ai costi del programma di lavoro dell'impresa comune relativo al quadro finanziario 2014 — 2020 dell'Unione.

Articolo 3

Disposizioni transitorie relative alle attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del quadro finanziario 2007 — 2013 dell'Unione

Le attività dell'impresa comune finanziate nell'ambito del 7º programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e del programma quadro sulle reti transeuropee avviate entro il 31 dicembre 2013 hanno termine entro il 31 dicembre 2016, ad esclusione delle attività di gestione di progetto connesse alla loro chiusura.



Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

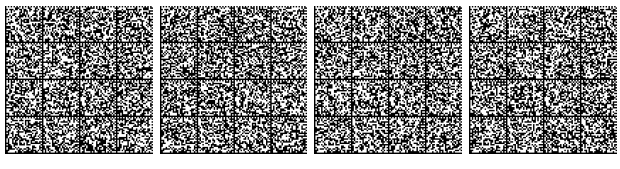
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2014

Per il Consiglio
Il presidente
G. KARASMANIS



ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:

1. L'articolo 5 è così modificato:

 a) al paragrafo 1, le lettere m) e n) sono sostituite dalle seguenti:

 «m) fissare regole e procedure di aggiudicazione degli appalti o delle sovvenzioni e di qualsiasi altro tipo di convenzione necessari per l'attuazione del piano generale ATM, comprese le procedure specifiche in materia di conflitto di interessi;

 n) decidere sulle proposte di modifica dello statuto presentate alla Commissione»;

 b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 «a) il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno. Le riunioni straordinarie hanno luogo a richiesta di un terzo dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentino almeno il 30 % dei diritti di voto, o a richiesta della Commissione o del direttore esecutivo;».

2. All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 «1. I membri dell'impresa comune o del consiglio di amministrazione e il personale dell'impresa comune non possono partecipare alla preparazione, alla valutazione o alle procedure di aggiudicazione dell'assistenza finanziaria dell'impresa comune, in particolare in seguito a bandi di gara o inviti a presentare proposte se possiedono, rappresentano o hanno stipulato convenzioni con enti che sono potenziali candidati o richiedenti.».

3. All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 «2. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

 Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

 Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune.

 Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al terzo comma del presente paragrafo, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

 Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

 Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta della Commissione.».

4. All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 «Nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, l'impresa comune può concludere accordi specifici con i suoi membri e aggiudicare sovvenzioni a questi ultimi, in conformità alle norme finanziarie applicabili.».

5. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

 «*Articolo 10*

 Contratti e sovvenzioni

 1. Fatto salvo l'articolo 9, l'impresa comune può stipulare contratti di prestazione di servizi e contratti di fornitura o convenzioni di sovvenzione con imprese o consorzi di imprese, con particolare riferimento all'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.



2. L'impresa comune provvede affinché i contratti e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 prevedano il diritto, per la Commissione, di effettuare i controlli necessari per accertarsi che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati.

3. I contratti e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 contengono tutte le disposizioni appropriate in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 18. Per evitare conflitti di interesse, i membri, compreso il personale distaccato a norma dell'articolo 8, che hanno partecipato alla definizione dei lavori oggetto di una procedura di appalto o di sovvenzione non possono partecipare alla realizzazione dei lavori stessi.»

6. All'articolo 12, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 milioni di EUR entro un anno a decorrere dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune. Tale importo è ridotto a 5 milioni di EUR per i membri che aderiscono all'impresa comune entro 24 mesi dalla sua costituzione o dopo un invito a nuove adesioni.».

7. All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interessi prodotti dai contributi versati dai membri dell'impresa comune sono considerati entrate dell'impresa comune.»

8. All'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1. L'impresa comune redige il proprio programma di lavoro sulla base del quadro finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, e sulla base dei principi di sana gestione e responsabilità e stabilendo chiaramente obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. Il programma consiste in:»;

9. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. L'impresa comune adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (*) al fine di accertare la sussistenza di casi di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell'Unione in riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto riguardante il finanziamento dell'Unione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con organizzazioni internazionali, le convenzioni, decisioni e i contratti di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

(*) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.»;

10. L'articolo 24 è soppresso.

14CE1236

REGOLAMENTO (UE) N. 722/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 100 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ([1]). Tali prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.

(2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per sette prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.

(3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 76 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, i codici TARIC di ulteriori quattro prodotti dovrebbero essere modificati. Infine, per tre ulteriori prodotti è necessaria la classificazione multipla. È opportuno eliminare dall'elenco di sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e inserire nell'elenco le sospensioni modificate.

(4) Nell'interesse dell'Unione, per quattro prodotti è necessario modificare la data del riesame obbligatorio per consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Tali prodotti sono stati esaminati e sono state fissate nuove date per il successivo riesame obbligatorio. Essi dovrebbero pertanto essere eliminati dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e reinseriti dopo avere apportato le modifiche necessarie.

(5) È necessario raggruppare diversamente quattro prodotti che rispondono a quattro designazioni differenti. È opportuno che questi quattro prodotti rientrino ora in due designazioni. Inoltre, l'attuale doppia classificazione delle quattro sospensioni relative a tali quattro prodotti è divenuta superflua e dovrebbe pertanto essere modificata. È opportuno, di conseguenza, eliminare dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 tali sospensioni e reinserire nell'elenco le sospensioni modificate.

(6) Nell'intento di garantire adeguatamente il beneficio della sospensione con riguardo alla capacità concorrenziale delle imprese interessate dai prodotti con il codice TARIC 4408 39 30 10, la sospensione relativa a tali prodotti dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2014.

(7) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.

(8) È opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento.

(9) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(10) Poiché le modifiche di cui al presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1º luglio 2014, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data ed entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

([1]) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificata:

1) tra il titolo e la tabella è inserita la seguente nota:

«(*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 del 1.7.2014, pag. 9)»;

2) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013;

3) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1) sono aggiunte le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato III del presente regolamento;

2) sono soppresse le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

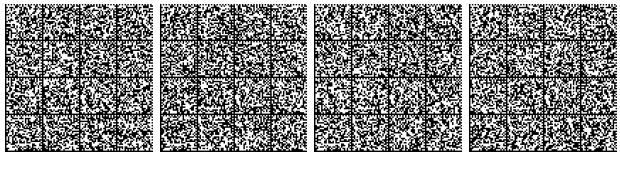
Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2014.

Tuttavia, per i prodotti con codice TARIC 4408 39 30 10, esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS



ALLEGATO I

SOSPENSIONI TARIFFARIE DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ARTICOLO 1

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 1511 90 19 *ex 1511 90 91 *ex 1513 11 10 *ex 1513 19 30 *ex 1513 21 10 *ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10, — esteri metilici di acidi grassi della voce 2915 o 2916, — alcoli grassi delle sottovoci 2905 17, 2905 19 e 3823 70 utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, — alcoli grassi della sottovoce 2905 16, puri o misti, utilizzati per la fabbricazione di cosmetici, detergenti o prodotti farmaceutici, — acido stearico della sottovoce 3823 11 00, — prodotti della voce 3401, — acidi grassi ad elevata purezza della voce 2915 utilizzati per — la fabbricazione di prodotti chimici diversi dai prodotti della voce 3826 o prodotti della voce 1516 ([1])	0 %	31.12.2014
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparazione in polvere contenente in peso: — tra il 15 % e il 35 % di maltodestrina a base di grano, — tra il 15 % e il 35 % di siero di latte, — tra il 10 % e il 30 % di olio di girasole raffinato, sbiancato, — deodorato e non idrogenato tra il 10 % e il 30 % di formaggio fuso, stagionato ed essiccato — mediante nebulizzazione, tra il 5 % e il 15 % di latticello e — tra lo 0,1 % e il 10 % di caseinato di sodio, fosfato disodico e acido lattico	0 %	31.12.2018
ex 2106 10 20	20	Concentrato di proteine di soia con tenore proteico in peso, calcolato in base al peso a secco, del 65 % o più ma non superiore al 90 %, in polvere o testurizzate	0 %	31.12.2018
ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Materia prima costituita da (in peso): — 88 % o più ma non più di 92 % di etanolo, — 2,2 % o più ma non più di 2,7 % di monoetilenglicole; — 1,0 % ma non più di 1,3 % di metil-etil-chetone; — 0,36 % o più ma non più di 0,40 % di tensioattivo anionico (ca. 30 % attivo); — 0,0293 % o più ma non più di 0,0396 % di metil-isopropil-chetone; — 0,0195 % o più ma non più di 0,0264 % di 5 metil-3-eptanone;	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— 10 ppm o più ma non più di 12 ppm di benzoato di denatonio (bitrex); — < 0,01 profumo; — 6,5 %-8,0 % acqua. destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di liquido tergicristallo concentrato e di altre preparazioni antigelo (1)		
ex 2707 99 99	10	Oli medi e pesanti, il cui tenore aromatico eccede il tenore non aromatico, destinati ad essere utilizzati come prodotti base di raffineria da sottoporre a uno dei trattamenti specifici di cui alla nota complementare 5 del capitolo 27 (1)	0 %	31.12.2018
ex 2710 19 99	10	Olio di base idroisomerizzato per catalisi e deparaffinato costituto da idrocarburi altamente isoparaffinici, contenente in massa — almeno il 90 % di idrocarburi saturi, — al massimo lo 0,03 % di zolfo e con un indice di viscosità pari o superiore a 120.	0 %	31.12.2018
*ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio (CAS RN 13463-67-7): — di purezza in peso, del 99,9 % o più, — di granulometria media compresa fra 0,7 µm e 2,1 µm	0 %	31.12.2017
ex 2827 39 85	40	Cloruro di bario diidrato (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018
ex 2835 10 00	20	Ipofosfito di sodio (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018
*ex 2836 99 17	20	Carbonato basico di zirconio (IV) (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018
ex 2841 70 00	10	Tetraossomolibdato(2-) di diammonio (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 19	10	1-Bromo-2-metilpropano (CAS RN 78-77-3) di purezza non inferiore a 99,0 % e contenente non più di: — 0,25 % di bromuro di Sec-butile — 0,06 % di bromuro di N-butile — 0,06 % di bromuro di n-propile	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	85	(Perfluorobutil)etilene (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018
ex 2903 39 90	87	1H-Perfluoroesano (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018
ex 2905 11 00	10	Metanolo (CAS RN 67-56-1) di purezza pari o superiore a 99,85 % in peso	0 %	31.12.2018
*ex 2905 19 00	11	Terz-butanolato di potassio (CAS RN 865-47-4), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 e) al Capitolo 29 della NC	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	20	Titanato monoidrato di butile, omopolimero (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etilesil) titanato (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenolo (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	70	4-tert- Butile Benzaldeide (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Isopropilbenzaldeide (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetraidrossibenzofenone (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	80	Tetracloro-p-benzochinone (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018
ex 2915 39 00	25	2-Acetato di metilcicloesile (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 14 00	20	Metacrilato di etile (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018
ex 2916 39 90	48	Cloruro di 3-fluorobenzoile (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	15	Dimethyl but-2-ynedioate (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 19 90	25	Anidride n-dodecenilsuccinica (CAS RN 19780-11-1)	0 %	31.12.2018
ex 2917 39 95	40	Dimetil 2-Nitrotereftalato (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018
ex 2918 99 90	25	Metil (E)-3-metossi-2-(2-clorometilfenile)-2-acrilato di metile (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	60	Biszfenol-A bisz(difenil-foszfát) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018
ex 2921 42 00	30	4-Nitroanilina (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017
ex 2921 49 00	50	3,4-Xylidina (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018
ex 2922 49 85	80	Acido 12-amminododecanoico (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018
ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-Dimetilbifenil- -4,4'-lene)di(acetoacetamide) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2925 29 00	20	Cloridrato N-[3-(Dimetilammino)propil]-N'-etilcarbodiimide, (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	23	Acrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2926 90 95	27	Cyhalofop-butile (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018
ex 2927 00 00	60	Acido 4,4'-diciano-4,4'-azodivalerico (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	37	Ethanethioamide (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	43	Trimethylsulfoxonium iodide (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018

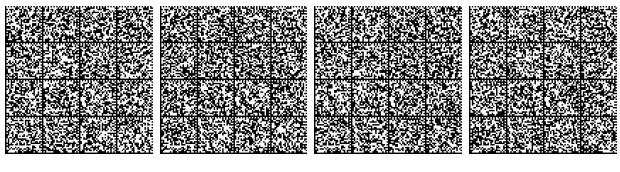


Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2931 90 90	33	Di-tert-butylphosphane (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018
ex 2932 99 00	53	1,3-Diidro-1,3-dimetossi isobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018
*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-O-(4-Metilbenzilidene)-*D*-glucitolo (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016
*ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 39 99	58	4-Chloro-1-methylpiperidine (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018
ex 2933 49 90	80	Ethyl 6,7,8-trifluoro-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 59 95	13	2-Dietilammino-6-idrossi-4-metilpiridina (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018
*ex 2933 59 95	15	Sitagliptin fosfato monoidrato (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, sale di trisodio (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazolil-2-yl)-4-metil-6-(2-metilprop-2-èn-1-yl) fenolo(CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2935 00 90	17	6-Metil-4-osso-5,6-diidro-4H-tieno [2,3-b] tiopirano-2-solfonammide (CAS RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018
*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Ammino-N-etil-m-toluidino)etil)metanosolfonammide sesquisolfato monoidrato(CAS RN 25646-71-3)	0 %	31.12.2018
ex 3204 11 00	15	Colorante C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 360	0 %	31.12.2018
*ex 3204 11 00	20	Colorante C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 241	0 %	31.12.2015
*ex 3204 11 00	40	Colorante C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Red 60	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	50	Colorante C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 72	0 %	31.12.2016
*ex 3204 11 00	60	Colorante C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Disperse Blue 359	0 %	31.12.2016

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 11 00	70	Colorante C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Disperse Red 343	0 %	31.12.2017
*ex 3204 12 00	10	Colorante C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Acid Blue 9	0 %	31.12.2016
ex 3204 12 00	50	Colorante C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Acid Blue 80	0 %	31.12.2018
*ex 3204 13 00	10	Colorante C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Red 1	0 %	31.12.2016
*ex 3204 13 00	30	Colorante C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Basic Blue 7	0 %	31.12.2017
*ex 3204 13 00	40	Colorante C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 o CAS RN 8004-87-3) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Basic Violet 1	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	10	Colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 20 % o più di colorante C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43)	0 %	31.12.2017
*ex 3204 15 00	60	Colorante C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Vat Blue 4	0 %	31.12.2018
ex 3204 15 00	70	Colorante C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018
*ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 81	0 %	31.12.2018
ex 3204 17 00	13	Colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CASRN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018
*ex 3204 17 00	15	Colorante C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 40 % o più di colorante C.I. Pigment Green 7	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	20	Colorante C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	25	Colorante C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 25 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 14	0 %	31.12.2016

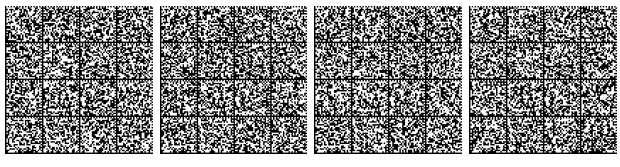


Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 30 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 97	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	35	Colorante C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 70 % o più di colorante C.I. Pigment Red 202	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	40	Colorante C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 120	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	50	Colorante C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 180	0 %	31.12.2014
*ex 3204 17 00	60	Colorante C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 53:1	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	65	Colorante C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 53	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	70	Colorante C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 o CAS RN 15541-56-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Yellow 13	0 %	31.12.2016
*ex 3204 17 00	75	Colorante C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 80 % o più di colorante C.I. Pigment Orange 5	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	80	Colorante C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 207	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	85	Colorante C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 35 % o più di colorante C.I. Pigment Blue 61	0 %	31.12.2017
*ex 3204 17 00	88	Colorante C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 o CAS RN 101357-19-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Pigment Violet 3	0 %	31.12.2017
*ex 3204 19 00	70	Colorante C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Solvent Red 49:2	0 %	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3204 19 00	71	Colorante C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Brown 53	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	73	Colorante C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 97 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 104	0 %	31.12.2015
*ex 3204 19 00	77	Colorante C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 o CAS RN 12671-74-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Yellow 98	0 %	31.12.2016
*ex 3204 19 00	84	Colorante C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 98 % o più di colorante C.I. Solvent Blue 67	0 %	31.12.2017
*ex 3204 19 00	85	Colorante C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 95 % o più di colorante C.I. Solvent Red HPR	0 %	31.12.2017
*ex 3204 20 00	20	Colorante C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 94 % o più di colorante C.I. Fluorescent Brightener 71	0 %	31.12.2016
*ex 3204 20 00	30	Colorante C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 90 % o più di colorante C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	31.12.2016
ex 3206 49 70	10	Dispersione non acquosa, contenente in peso: — tra il 57 % e il 63 % di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1), — tra il 37 % e il 42 % di biossido di titanio (CAS RN13463-67-7) e — tra l'1 % e il 2 % di trietossi-capril-il silano (CAS RN 2943-75)	0 %	31.12.2018
*ex 3208 90 19	15	Poliolefine clorurate, in soluzione	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19 ex 3824 90 97	45 61	Polimero costituito da un policondensato di formaldeide e naftalendiolo, chimicamente modificato per reazione con un alogeno alchino, sciolto in acetato di propilene glicol-metil-etere	0 %	31.12.2018
*ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettronsensibile, del tipo utilizzato per i prodotti della voce 8541 o 8542	0 %	31.12.2018
*ex 3707 10 00	40	Emulsione fotosensibilizzante, contenente: — non oltre il 10 % in peso di esteri di naftoquinonediazide, — dal 2 % al 35 % in peso di copolimeri di idrossistirene — non oltre il 7 % in peso di derivati epossidici dissolta in 1-etossi-2-propil acetato e/o etil lattato	0 %	31.12.2016

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3808 91 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate da: — *Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai* o *kurstaki* oppure, — *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* oppure, — *Bacillus thuringiensis subsp. israelensis* oppure, — *Bacillus thuringiensis subsp. aizawai* oppure, — Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis	0 %	31.12.2014
ex 3811 21 00	13	Additivi contenenti: — alchilbenzenesolfonati (C16-C24) borati di magnesio e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 250 e 350, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	15	Additivi, composti da: — bis[bis(tetrapropilenefenil)] bis(idrogeno ditiofosfato) di zinco (CAS RN 11059-65-7), — tiofosfato di trifenile (CAS RN 597-82-0), — fosfito di trifenile (CAS RN 101-02-0), e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	17	Additivi contenenti: — principalmente diisobutilene solforato, — solfonato di calcio, — dialchil amminoalchil poliisobutilene succinato, e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	25	Additivi contenenti: — un copolimero di polimetacrilato di alchile (C8-C18) con N-[3-(dimetilammino)propil]metacrilammide, di peso molecolare — medio (Mw) compreso tra 10 000 e 20 000, e tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	27	Additivi contenenti: — almeno il 20 %, in peso, di un copolimero etilene-propilene modificato chimicamente da gruppi dell'anidride succinica in reazione con 4-(4-nitrofenilazo) anilina e 3-nitroanilina, e — oli minerali, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	33	Additivi contenenti: — sali di calcio dei prodotti di reazione di eptilfenolo con formaldeide (CAS RN 84605-23-2), e — oli minerali, con un totale di basicità (TBN) compreso tra 40 e 100, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti o di detergenti sovrabasici destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	35	Additivi contenenti: — o-ammino poliisobutilenefenolo (CAS RN 78330-13-9), — poliisobutilene succinimmide (CAS RN 84605-20-9), — alchenilimidazolina (CAS RN 68784-17-8), — derivati della difenilamminanonilati (CAS RN 36878-20-3 e CAS RN 27177-41-9), e — tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 30 % e 45 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	37	Additivi contenenti: — un copolimero stirolo-anidride maleica esterificato con alcoli C4-C20, modificato dall'amminopropilmorfolina, e — tenore, in peso di oli minerali compreso tra 50 % e 75 %, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	43	Additivi contenenti: — composti di succinimmide borati (CAS RN 134758-95-5), e — oli minerali, con basicità totale (TBN) superiore a 40, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	45	Additivi contenenti: — un copolimero di metacrilato di alchile (C8-18) e N-[3-(dimetilammino)propil]metacrilammide, — un copolimero di etilene-propilene, — un copolimero di etilene-propilene modificato chimicamente con — anidride succinica, 4-(4-nitrofenil) anilina e 3-nitroanilina, e tenore, in peso, di oli minerali compreso tra 15 % e 30 %, con o senza un polimero metacrilico che abbassa il punto di scorrimento, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3811 29 00	20	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di bis(2-metilpentan-2-il) acido ditiofosforico con propilene ossido, anidride fosforica e ammine delle catene alchiliche C12-14, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti	0 %	31.12.2017
*ex 3811 29 00	40	Additivi per oli lubrificanti, consistenti in prodotti della reazione di 2-metil-prop-1-ene con monocloruro di zolfo e solfuro di sodio (CAS RN 68511-50-2), aventi un contenuto di cloro in peso compreso fra lo 0,01 % e lo 0,5 %, usati come additivo concentrato per la produzione di oli lubrificanti	0 %	31.12.2017
ex 3811 29 00	60	Additivi contenenti: — principalmente diisobutilene solforato, — solfonato di calcio — dialchil amminoalchil poliisobutilene succinato, e destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 29 00	70	Additivi composti da dialchilfosfiti (nei quali i gruppi alchilici contengono oltre l' 80 % in peso di gruppi oleilici, palmitilico e stearilici groups), destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	80	Additivi contenenti: — più del 70 % in peso di 2,5-bis (*tert*-nonilditio) — [1,3,4] — tiadiazolo (CAS RN 89347-09-1), e — più del 15 % in peso di 5- (*tert*-nonilditio) — 1,3,4-tiadiazolo- 2 (3H) -tione (CAS RN 97503-12-3), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 29 00	85	Additivi costituiti da una miscela di 1,1-diossido di 3-(isoalchilossi C9-11)tetraidrotiofene, ricca di C 10 (CAS RN 398141-87-2), destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Distillato di acidi grassi di palma, idrogenati e non, con tenore di acidi grassi liberi dell'80 % o superiore, destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915 o — preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Oli acidi di palma di raffinazione destinati alla fabbricazione di: — acidi grassi monocarbossilici industriali della voce 3823; — acido stearico della voce 3823; — acido stearico della voce 2915; — acido palmitico della voce 2915; o — preparazioni di alimenti per animali della voce 2309 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	18	Poli(tetrametilenglicole) bis[9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi) acetato] con una lunghezza media della catena polimerica inferiore a 5 unità monomeriche (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2014
ex 3824 90 97	25	Preparato di acido tetraidro-α-(1-naftilmetil)furan-2-propionico (CAS RN 25379-26-4) in toluene	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 97	33	Preparazione, contenente: — ossido di trioctilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossido di dioctilessilfosfina (CAS RN 31160-66-4), — ossido di octildiessilfosfina (CAS RN 31160-64-2) e — ossido di triessilfosfina (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 97	34	Dimetacrilato di zinco (CAS RN 13189-00-9), contenente in massa al massimo il 2,5 % di 2,6-di-terz-butil-alfa-dimetil-amino-p-cresolo (CAS RN 88-27-7) in polvere.	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3824 90 97	46	Additivi per vernici e rivestimenti, contenenti: — una miscela di esteri dell'acido fosforico ottenuta per reazione di anidride fosforica con 4-(1,1-dimethilpropil) fenolo e copolimeri di alcole stiren allilico (CAS RN 84605-27-6), e — tenore, in peso, di alcole isobutilico compreso tra 30 % e 35 %	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	57	Sostanza portante, sotto forma di polvere, costituita da: — ferrite (ossido di ferro) (CAS RN 1309-37-1) — ossido di manganese (CAS RN 1344-43-0) — ossido di magnesio (CAS RN 1309-48-4) — copolimero stirene acrilato da miscelare con la polvere del toner nella fabbricazione di bottiglie o cartucce di inchiostro/toner per telecopiatrici (telefax), stampanti per computer e fotocopiatrici (1)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	63	Catalizzatore contenente in peso: — il 52 % (± 10 %) di ossido rameoso (CAS RN 1317-39-1), — il 38 % (± 10 %) di ossido rameico (CAS RN 1317-38-0) e — il 10 % (± 5 %) di rame metallico (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	80	Preparazione contenente in peso: — tra l'80 % e il 90 % di (S)-α-idrossi-3-fenossi-benzeneacetonitrile (CAS RN 61826-76-4) e — tra il 10 % e il 20 % di toluene (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	81	Derivati di N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanammina (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97	83	Esteri di acidi grassi insaturi C6-24 e C16-18 con saccarosio (polisoiato di saccarosio) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018
ex 3824 90 97 ex 3906 90 90	85 87	Soluzione acquosa di polimeri e di ammoniaca avente: — tenore, in peso, pari o superiore allo 0,1 %, ma inferiore o uguale allo 0,5 % di ammoniaca (CAS RN 1336-21-6) e — tenore, in peso, pari o superiore allo 0,3 %, ma inferiore o uguale al 10 % di policarbossilato (polimeri lineari di acido acrilico)	0 %	31.12.2018
ex 3901 10 10	10	Polietilene lineare a bassa densità/PELBD (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere, — contenente, in peso, non più del 5 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e — con una densità pari o superiore a 0,924 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm³	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3901 90 90	30	Polietilene lineare a bassa densità/PELBD (CAS RN 9002-88-4), sotto forma di polvere, — contenente, in peso, più del 5 % e non più dell'8 % di comonomero, — con indice di fusione pari o superiore a 15 g/10 min, ma inferiore o uguale a 60 g/10 min e — con una densità pari o superiore a 0,924 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,928 g/cm³	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	40	Copolimero di etilene e di esene-1 soltanto (CAS RN 25213-02-9): — avente tenore, in peso, di esene-1 superiore al 5 % ma inferiore o uguale al 20 %, — di densità non superiore a 0,93, — fabbricato mediante l'uso di un catalizzatore di metallocene	0 %	31.12.2018
*ex 3902 90 90	94	Poliolefine clorurate, anche in soluzione o dispersione	0 %	31.12.2018
*ex 3907 30 00	60	Resina di poliglicerolo poliglicidiletere (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017
*ex 3907 40 00	30	Pellets o granuli di policarbonato con una densità uguale o superiore — a 1,18 ma non superiore a 1,25, contenenti in peso: — 77 % o più ma non più di 90 % di policarbonato, — 8 % o più ma non più di 20 % di estere di acido fosforico, 0,1 % o più ma non più di 1 % di antiossidante e anche con aggiunta di 1 % o più ma non più di 5 % di ritardante di fiamma	0 %	31.12.2016
ex 3907 60 80	60	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo i metodi ASTM D 1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0 %	31.12.2018
*ex 3910 00 00	40	Siliconi destinati alla fabbricazione di impianti chirurgici a lungo termine	0 %	31.12.2016
*ex 3913 90 00	85	Ialuronato di sodio sterile (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	67	Pellicola autoadesiva di materia plastica, costituita da: — uno strato di poli(olefina) di spessore superiore a 95 micron, ma inferiore o uguale a 110 micron; — uno strato adesivo di spessore superiore a 5 micron, ma inferiore o uguale a 15 micron; — uno strato a base di resina epossidica di spessore superiore a 4 micron, ma inferiore o uguale a 100 micron; — un rivestimento di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 micron, ma inferiore o uguale a 40 micron	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3921 90 10	30	Pellicola multistrato costituita da: — una pellicola di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 100 µm, ma inferiore o uguale a 150 µm; — un primer di materiale fenolico di spessore superiore a 8 µm, ma inferiore o uguale a 15 µm; — uno strato adesivo di gomma sintetica di spessore superiore a 20 µm, ma inferiore o uguale a 30 µm; — un rivestimento trasparente di poli(etilentereftalato) di spessore superiore a 35 µm, ma inferiore o uguale a 40 µm	0 %	31.12.2018
*ex 3921 90 55 *ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	25 21 29	Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica	0 %	31.12.2014
ex 3926 90 97	50	Manopola di frontalino per autoradio, in policarbonato di bisfenolo-A	0 %	31.12.2018
ex 4408 39 30	10	Fogli di legno okoumé per impiallacciatura di spessore non superiore a 6 mm, non carteggiati, non piallati, del tipo utilizzato nella produzione del compensato	0 %	31.12.2018
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m² ed inferiore o uguale a 80 g/m² e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 secondi o più ed inferiore o uguale a 36 secondi (secondo il metodo ISO 5636/5)	0 %	31.12.2018
ex 5603 93 90	60	Stoffe non tessute in fibre di poliestere — aventi un peso di 85 g/m², — con uno spessore costante di 95 µm (± 5 µm), — né rivestite né ricoperte, — in rotoli di 1 m di larghezza e 2 000-5 000 m di lunghezza, adatte al rivestimento di membrane per la fabbricazione di filtri per osmosi e filtri per osmosi inversa (1)	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	25	Agenti di mantenimento (proppant) in ceramica, contenenti ossido di alluminio, ossido di silicio e ossido di ferro	0 %	31.12.2018
*ex 6909 19 00	80	Dissipatori di calore in ceramica, contenenti in peso: — 66 % o più di carburo di silicio, — 10 % o più di ossido di alluminio per mantenere la temperatura di funzionamento di transistor, diodi e circuiti integrati nei prodotti delle voci 8521 o 8528 (1)	0 %	31.12.2016
*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30 °C e 120 °C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a: — 10 ppm per °C ma non superiore a 12 ppm per °C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a 20 ppm per °C ma non superiore a 30 ppm per °C in spessore, — con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152 °C ma non superiore a 153 °C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)	0 %	31.12.2018

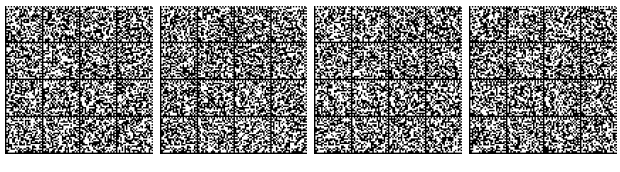
Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Base di sostegno per televisore con o senza staffe per il fissaggio e la stabilizzazione dell'apparecchio	0 %	31.12.2016
ex 7608 20 89	30	Tubi estrusi in lega di alluminio senza saldatura con: — diametro esterno di 60 mm o superiore, ma non superiore a 420 mm, e — spessore del muro uguale o superiore a 10 mm ma non superiore a 80 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8309 90 90	10	Coperchi per barattoli in alluminio: — con un diametro compreso tra 99,00 mm e 136,5 mm (± 1 mm), — con o senza apertura con anello a strappo	0 %	31.12.2018
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Compressori ermetici rotativi per refrigeranti HFC: — azionati da motori in corrente alternata (AC) a velocità variabile — monofase «on-off» o «brushless in corrente continua» (motori bldc) con potenza nominale non superiore a 1,5 kW del tipo utilizzato nella produzione di asciugatrici a pompa di calore per bucato per uso domestico	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	40	Radiatore con anima in alluminio e serbatoio in plastica, con struttura di supporto integrato in acciaio e corpo aperto quadrato con motivo ondulato costituito da 9 alette di 2,54 cm di lunghezza, destinato alla fabbricazione dei veicoli di cui alla voce 8427 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Forno fusorio per la produzione di filamenti di vetro munito di bacino di fusione/unità di filatura: — a riscaldamento elettrico — con apertura — con filiere (provviste di ugelli) in lega di platino e rodio — destinato alla fusione di miscele vetrificabili e al condizionamento del vetro fuso — utilizzato per l'ottenimento di fibre continue per stiratura	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	70	Motore passo a passo a corrente continua con — angolo di passo di 7,5° (± 0,5°), — avvolgimento a due fasi, — tensione nominale pari o superiore a 9 V, ma non superiore a 16,0 V — una gamma di temperatura specificata compresa almeno tra – 40 °C e + 105 °C — con o senza pignone di collegamento — con o senza connettore dell'azionamento	0 %	31.12.2018
*ex 8501 10 99	80	Motore passo-passo a corrente continua, con — angolo di passo di 7,5° (± 0,5°), — coppia sincrona massima, a 25 °C pari o superiore a 25 mNm, — frequenza di impulso di pull-out pari o superiore a 1 500 impulsi al secondo, — avvolgimento a due fasi e — tensione nominale compresa tra 10,5 V e 16,0V	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8503 00 99	50	Statore per motore senza spazzole, con: — diametro interno di 206,6 mm (± 0,5) — diametro esterno di 265,0 mm (± 0,2) e — larghezza di 41,00 mm (± 0,3) del tipo destinato alla fabbricazione di lavatrici, lavatrici-asciugatrici o asciugatrici con motore collegato direttamente al cestello	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	70	Modulo per la conversione della corrente alternata in corrente diretta e della corrente diretta in corrente diretta con — una potenza nominale non superiore a 100 W — una potenza in ingresso di almeno 80 V, ma non superiore a 305 V — una frequenza di alimentazione certificata di almeno 47 Hz, ma non superiore a 440 Hz — una o più tensioni in uscita costanti — una temperatura di esercizio compresa tra – 40 °C e + 85 °C — piedini per il montaggio su un circuito stampato	0 %	31.12.2018
*ex 8505 11 00	70	Disco in lega di neodimio, ferro e boro, ricoperto di nickel e destinato a divenire, in seguito alla magnetizzazione, un magnete permanente — con o senza foro centrale, — con diametro massimo di 90 mm, del genere utilizzato negli altoparlanti per auto	0 %	31.12.2018
ex 8507 10 20	85	Accumulatori o moduli al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone con — capacità nominale di 32 Ah, — una lunghezza non superiore a 205 mm, — una larghezza non superiore a 130 mm e — un'altezza non superiore a 190 mm, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui al codice NC 8711 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 8507 30 20	30	Accumulatore o modulo al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3 mm (± 1,5 mm) e di diametro di 14,5 mm (± 1 mm), con una capacità nominale di 1 000 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Accumulatore o modulo, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	31.12.2018
*ex 8507 50 00	30	Accumulatore o modulo all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	30	Accumulatore o modulo al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 63 mm o più e di diametro di 17,2 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	31.12.2014

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8507 60 00	40	Batterie ricaricabili per accumulatori o moduli elettrici agli ioni di litio aventi le seguenti caratteristiche: — una lunghezza compresa fra 1 203 mm e 1 297 mm, — una larghezza compresa fra 282 mm e 772 mm, — un'altezza compresa fra 792 mm e 839 mm, — un peso compreso fra 260 kg e 293 kg, — una potenza di 22 o di 26 kWh e — sotto forma di 24 o 48 moduli	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	50	Moduli per l'assemblaggio di acumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio aventi: — una lunghezza compresa fra 298 mm e 408 mm, — una larghezza compresa fra 33,5 mm e 209 mm, — un'altezza compresa fra 138 mm e 228 mm, — un peso compreso fra 3,6 kg e 17 kg, e — una potenza compresa fra di 458 Wh e 2 158Wh	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	55	Accumulatore o modulo agli ioni di litio di forma cilindrica, — con una base a forma di ellissi appiattita al centro, — di lunghezza pari a minimo 49 mm (senza connessioni), — di larghezza pari a minimo 33,5 mm, — di spessore pari a minimo 9,9 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 1,75 Ah, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	57	Accumulatore o modulo agli ioni di litio di forma cubica, — con angoli parzialmente arrotondati, — di lunghezza pari ad almeno 76 mm (senza connessioni), — di larghezza pari ad almeno 54,5 mm, — di spessore pari ad almeno a 5,2 mm, — con una capacità nominale pari ad almeno 3 100 mAh, — e un voltaggio nominale pari a 3,7 V, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili (1)	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	80	Accumulatore o modulo al litio-ione di forma rettangolare, — provvisto di involucro metallico, avente — lunghezza di 171 mm (± 3 mm), — larghezza di 45,5 mm (± 1 mm), — altezza di 115 mm (± 1 mm), — tensione nominale di 3,75 V e — capacità nominale di 50 Ah destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli a motore (1)	0 %	31.12.2015

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8518 29 95	30	Diffusori aventi: — un'impedenza compresa tra 3 Ohm e 16 Ohm, — una potenza nominale compresa tra 2 W e 20 W, — con o senza braccio di plastica, e — con o senza cavo elettrico munito di connettori, del tipo utilizzato per la produzione di apparecchi TV e monitor video, nonché di sistemi di intrattenimento domestico	0 %	31.12.2017
*ex 8522 90 80	97	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8521 (1)	0 %	31.12.2016
*ex 8525 80 19 *ex 8525 80 91	31 10	Telecamera a circuito chiuso (CCTV): — dal peso non superiore ai 5,9 kg, senza alloggiamento, — dalle dimensioni non superiori ai 405 mm×315 mm, — con un sensore unico di tipo CCD (Charge-Couple-Device) oppure — un sensore di tipo CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor), — con un numero di pixel effettivi uguale o inferiore a 5 megapixel, destinata ad essere utilizzata nei sistemi di sorveglianza CCTV (1)	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	50	Corpo camera con o senza alloggiamento — di dimensioni (senza cavo di connessione) non superiori a 27 x 30 x 38,5 mm (larghezza x altezza x lunghezza) — provvisto di 3 sensori ottici MOS con un numero di pixel effettivi — uguale o superiore a 2 megapixel per ciascun sensore e di un prisma per la separazione dei colori RGB sui tre sensori — con attacco dell'obiettivo di tipo C di peso inferiore o uguale a 70 grammi — munito di uscita video LVDS digitale — provvisto di memoria permanente EEPROM per l'archiviazione locale dei dati di taratura, la resa dei colori e la correzione dei pixel destinato ad un sistema di telecamera industriale miniaturizzata	0 %	31.12.2018
ex 8525 80 19	55	Modulo camera avente una risoluzione di 1 920 x 1 080 P HD, con due microfoni, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione dei prodotti della voce 8528 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 8528 59 70	10	Monitor a colori a cristalli liquidi, esclusi quelli combinati con altri apparecchi, con una potenza d'ingresso CC compresa fra 7 V e 30 V, con una diagonale di schermo non superiore a 33,2 cm, — sia senza alloggiamento, con coperchio posteriore e quadro di supporto, — sia con alloggiamento, utilizzato per l'incorporazione o il montaggio permanente, durante l'assemblaggio industriale, in merci dei capitoli da 84 a 90 e 94 (1)	0 %	31.12.2018

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8529 90 65	50	Sintonizzatore che trasforma segnali ad alta frequenza in segnali a media frequenza destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8528 (1)	0 %	31.12.2016
*ex 8529 90 92	42	Dissipatori di calore e alette di raffreddamento di alluminio, destinati a mantenere la temperatura ottimale per il funzionamento di transistori e circuiti integrati, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti della voce 8527 o 8528 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 8529 90 92 *ex 8548 90 90	44 55	Modulo con dispositivo a cristalli liquidi, costituito esclusivamente da una o più celle di vetro o di plastica TFT, non combinato con un dispositivo di schermo tattile, con o senza unità di controluce, con o senza alimentazione per controluce, e con una o più schede a circuiti stampati che consente/ono unicamente il controllo elettronico dell'indirizzamento dei pixel	0 %	31.12.2018
ex 8536 41 90	30	Relè di potenza di forma cubica con: — una funzione di commutazione elettromeccanica, — una corrente di elettrificazione pari o superiore a 3 ampere, ma inferiore o uguale a 16 ampere, — un driver di tensione pari o superiore a 5 volt, ma inferiore o uguale a 24 volt, — una distanza tra i contatti di commutazione non superiore a 12,5 mm	0 %	31.12.2018
*ex 8536 70 00	10	Presa, spina o connettore ottico/a, utilizzato/a nella fabbricazione delle merci di cui alle voci 8521 o 8528 (1)	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	40	Unità di controllo elettronico, fabbricate in conformità alla classe 2 della norma IPC-A-610E, con alimentazione principale di 400 V CA, alimentazione logica di 24 V CC e munite di almeno: — una scheda PCBA con circuiti logici e programmabili e altri componenti elettronici quali connettori, condensatori, bobine o resistori contattori — un interruttore automatico — un fusibile — cavi di connessione interni — un interruttore principale di alimentazione — cavi o connettori elettrici per la connessione di dispositivi esterni — un involucro metallico di dimensioni uguali o superiori — a 370 x 300 x 80 mm ma non superiori a 570 x 420 x 125 mm destinate a dispositivi di controllo e di alimentazione del tipo usato per il riciclaggio o la selezione di imballaggi di plastica, metallo o vetro	0 %	31.12.2018
ex 8537 10 99	30	Sistema di comando per ponti motore con memoria non programmabile: — costituito da uno o più elementi non collegati tra di loro, integrati in quadri conduttori (lead frame) distinti — abbinato anche a transistori separati ad effetto di campo (MOSFET, Metal Oxide Field Effect Transistors) per il controllo di motori a corrente continua per automobili — integrato in un alloggiamento di materia plastica	0 %	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8538 90 99	95	Piastra di base in rame, del tipo utilizzato come dissipatore di calore per la fabbricazione di moduli IGBT contenenti un maggior numero di componenti rispetto ai chip e ai diodi IGBT, con una tensione compresa tra 650 V e 1 200 V (1)	0 %	31.12.2018
ex 8544 30 00	30	Fascio di cavi di varie misure aventi una tensione minima di 5 V e una tensione massima di 90 V e in grado di effettuare tutte le seguenti misurazioni o alcune di esse: — velocità di percorrenza non superiore a 24 km/h — velocità del motore non superiore a 4 500 giri al minuto — pressione idraulica non superiore a 25 MPa; — massa non superiore a 50 tonnellate metriche destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione degli autoveicoli della voce 8427 (1)	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Telaio, in alluminio o alluminio e carbonio, destinato alla fabbricazione di biciclette (1)	0 %	31.12.2018
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Forcelle frontali a sospensione in alluminio, destinate alla fabbricazione di biciclette (1)	0 %	31.12.2018
*ex 9002 11 00	50	Obiettivo: — di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 150 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro — uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 190 mm	0 %	31.12.2018
ex 9014 10 00	30	Bussola elettronica, o sensore geomagnetico, in alloggiamento idoneo per l'assemblaggio interamente automatico di circuiti stampati, come per esempio i circuiti CSWLP, LGA e SOIC, con i seguenti componenti principali: — una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) specifici e — uno o più sensori microelettromeccanici (MEMS) fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore, del tipo utilizzato nella fabbricazione di prodotti dei capitoli da 84 a 90 e 94 (1)	0 %	31.12.2018
*ex 9022 90 00	10	Pannelli per apparecchi a raggiX (sensori per pannelli piatti a raggiX/sensori a raggiX) costituiti da una lastra di vetro dotata di una matrice di transistor a strato sottile, ricoperta di una pellicola di silicio amorfo, rivestita di uno strato di scintillatore al cesio ioduro e da uno strato protettivo metallizzato, o da uno strato di selenio amorfo	0 %	31.12.2018
*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Circuito a led per luce ambiente da inserire in prodotti della voce 8528 (1)	0 %	31.12.2015

(1) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

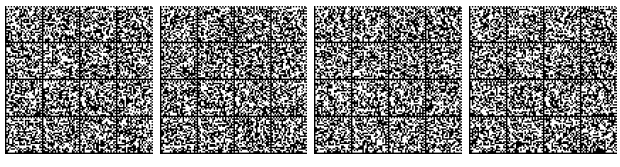


ALLEGATO II

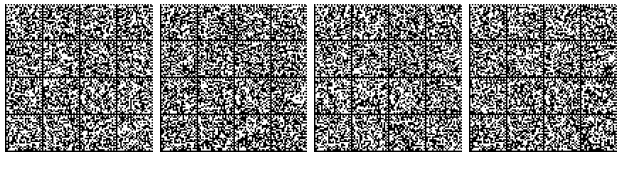
SOSPENSIONI TARIFFARIE DI CUI AL PUNTO 3 DELL'ARTICOLO 1

Codice NC	TARIC
ex 1511 90 19	10
ex 1511 90 91	10
ex 1513 11 10	10
ex 1513 19 30	10
ex 1513 21 10	10
ex 1513 29 30	10
ex 2823 00 00	10
ex 2836 99 17	20
ex 2903 39 90	70
ex 2905 19 00	11
ex 2907 23 00	10
ex 2908 19 00	10
ex 2915 39 00	20
ex 2921 42 00	86
ex 2921 49 00	70
ex 2925 29 00	20
ex 2932 99 00	80
ex 2933 21 00	50
ex 2933 59 95	15
ex 2934 99 90	55
ex 2935 00 90	17
ex 2935 00 90	88
ex 3204 11 00	20
ex 3204 11 00	40
ex 3204 11 00	50
ex 3204 11 00	60
ex 3204 11 00	70
ex 3204 12 00	10
ex 3204 13 00	10
ex 3204 13 00	30

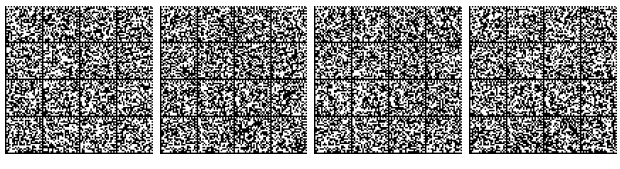
Codice NC	TARIC
ex 3204 13 00	40
ex 3204 15 00	10
ex 3204 15 00	60
ex 3204 17 00	10
ex 3204 17 00	15
ex 3204 17 00	20
ex 3204 17 00	25
ex 3204 17 00	30
ex 3204 17 00	35
ex 3204 17 00	40
ex 3204 17 00	50
ex 3204 17 00	60
ex 3204 17 00	65
ex 3204 17 00	70
ex 3204 17 00	75
ex 3204 17 00	80
ex 3204 17 00	85
ex 3204 17 00	88
ex 3204 19 00	70
ex 3204 19 00	71
ex 3204 19 00	73
ex 3204 19 00	77
ex 3204 19 00	84
ex 3204 19 00	85
ex 3204 20 00	20
ex 3204 20 00	30
ex 3208 90 19	15
ex 3701 99 00	10
ex 3707 10 00	40
ex 3808 91 90	30



Codice NC	TARIC
ex 3811 29 00	20
ex 3811 29 00	40
ex 3812 30 80	75
ex 3823 19 30	20
ex 3823 19 90	20
ex 3824 90 97	18
ex 3824 90 97	33
ex 3902 90 90	94
ex 3907 30 00	60
ex 3907 40 00	30
ex 3910 00 00	40
ex 3913 90 00	85
ex 3921 90 55	25
ex 5603 12 90	60
ex 5603 13 90	60
ex 6909 19 00	80
ex 7019 40 00	10
ex 7019 40 00	20
ex 7020 00 10	10
ex 7616 99 90	77
ex 8108 90 50	85
ex 8309 90 90	10
ex 8501 10 99	80
ex 8505 11 00	70
ex 8507 30 20	30
ex 8507 50 00	20
ex 8507 50 00	30
ex 8507 60 00	20
ex 8507 60 00	30
ex 8507 60 00	40
ex 8507 60 00	50



Codice NC	TARIC
ex 8507 60 00	55
ex 8507 60 00	57
ex 8507 60 00	80
ex 8518 29 95	30
ex 8522 90 80	97
ex 8525 80 19	31
ex 8525 80 91	10
ex 8528 59 70	10
ex 8529 90 65	50
ex 8529 90 65	55
ex 8529 90 65	60
ex 8529 90 92	42
ex 8529 90 92	44
ex 8529 90 92	48
ex 8536 70 00	10
ex 8536 70 00	20
ex 8538 90 99	95
ex 9002 11 00	50
ex 9022 90 00	10



ALLEGATO III

UNITÀ SUPPLEMENTARI DI CUI AL PUNTO 1 DELL'ARTICOLO 2

Codice NC	TARIC	Unità supplementari
ex 3901 10 10	10	m^3
ex 3901 90 90	30	m^3
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
ex 3923 30 90	10	p/st
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2
ex 8411 99 00	40	p/st
ex 8411 99 00	50	p/st
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st
ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
ex 8543 70 90	23	p/st
ex 8544 30 00	30	p/st
ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st
ex 9014 10 00	30	p/st

Codice NC	TARIC	Unità supplementari
ex 9025 80 40	30	p/st
ex 9029 10 00	20	p/st
ex 9031 80 38	20	p/st
ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st
ex 9405 40 39	50	p/st
ex 9405 40 99	3	p/st
ex 9405 40 99	6	p/st

ALLEGATO IV

UNITÀ SUPPLEMENTARI DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ARTICOLO 2

Codice NC	TARIC	Unità supplementari
ex 8529 90 92	48	p/st
ex 8536 70 00	20	p/st

14CE1237

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 723/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2014

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nieheimer Käse (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ([1]), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 414/2010 della Commissione ([2]).

(2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando la percentuale di carum carvi, che costituisce un semplice ingrediente facoltativo.

(3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 50, 51 e 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse» è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
([2]) GU L 119 del 13.5.2010, pag. 3.

ALLEGATO

La seguente modifica è approvata per il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nieheimer Käse».

Metodo di ottenimento:

Nella frase «Alla massa si aggiunge poi sale da cucina (2,5-3,5 %) ed, eventualmente, carum carvi (0,01-0,03); il tutto viene quindi mescolato fino ad ottenere una distribuzione uniforme degli ingredienti.», è opportuno sostituire il testo tra parentesi «(0,01-0,03)» dopo «carum carvi» con «(0,1-0,3 %)».

Giustificazione:

Il richiedente, un'associazione di produttori del prodotto in questione, sostiene che nei 65 anni di produzione del formaggio «Nieheimer Käse» il carum carvi è sempre stato aggiunto nella percentuale dello 0,1-0,3 %.

L'indicazione riportata nella sintesi pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («0,01-0,03») è dovuta a un errore di redazione. Il simbolo % mancante è stato aggiunto nella pubblicazione sul Deutsches Markenblatt del 23.9.2005. Gli zero supplementari riportati dopo la virgola farebbero sì che un'aggiunta di carum carvi corrispondente (compresa tra soli uno e tre decimi di millesimi del peso totale) non sarebbe più percepibile nel prodotto.

14CE1238

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 724/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2014

relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In base all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 549/2013, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti da tale regolamento conformemente a una determinata norma di interscambio e ad altre modalità pratiche definite dalla Commissione.

(2) L'applicazione di una norma unica per lo scambio e la trasmissione dei dati per le statistiche contemplate dal regolamento (UE) n. 549/2013 contribuirà in maniera rilevante all'integrazione dei processi imprenditoriali in tale ambito statistico.

(3) La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), le Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno lanciato l'iniziativa per lo scambio di dati e metadati statistici (SDMX, Statistical Data and Metadata Exchange), relativa alle norme statistiche e tecniche per lo scambio e la condivisione dei dati e metadati. Tale iniziativa contempla norme statistiche e tecniche, compreso il linguaggio di marcatura SDMX (SDMX Markup Language) che utilizza la sintassi XML («formato SDMX-ML») per lo scambio di statistiche ufficiali. Occorre pertanto introdurre un nuovo formato dei dati e una definizione della loro struttura, elaborati conformemente a tale norma. Al fine di agevolare la transizione al nuovo formato, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri, per i primi due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, modelli standard utilizzabili come input per gli strumenti di conversione SDMX.

(4) La Commissione dovrebbe fornire una documentazione dettagliata delle definizioni della struttura dei dati in formato SDMX e orientamenti sulla loro applicazione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norma per la trasmissione dei dati

Gli Stati membri forniscono i dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 utilizzando definizioni della struttura dei dati in formato SDMX.

Articolo 2

Specifiche tecniche del formato dei dati

Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati in formato SDMX-ML.

([1]) GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

14CE1239

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 725/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i nuovi contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2014/343/UE del Consiglio ([2]), sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

(2) Il protocollo aggiuntivo prevede due nuovi contingenti tariffari per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di scampi congelati e filetti di scorfano freschi o refrigerati originari dell'Islanda.

(3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai nuovi contingenti tariffari.

(4) È opportuno applicare i nuovi contingenti tariffari per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, devono essere applicati dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 sono aggiunte le seguenti righe:

«09.0813	0304 49 50		Filetti di scorfani del Nord o sebasti (*Sebastes* spp.), freschi o refrigerati	Dal 1º agosto 2014 al 31 luglio 2015	100	0
09.0814	03061590		Scampi (*Nephrops norvegicus*), congelati	Dal 1º agosto 2014 al 31 luglio 2015	60	0»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

([1]) GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.
([2]) GU L 170, dell'11.6.2014, pag. 3.

14CE1240

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda un nuovo contingente tariffario dell'Unione per le preparazioni di aringhe originarie della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2014/343/UE del Consiglio ([2]), sono stati approvati la firma e l'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

(2) Il protocollo aggiuntivo prevede un nuovo contingente tariffario per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di determinate preparazioni di aringhe originarie della Norvegia.

(3) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 per dare attuazione al nuovo contingente tariffario.

(4) È opportuno applicare il nuovo contingente tariffario per un periodo di dodici mesi. In conformità alla decisione 2014/343/UE, deve essere applicato dalla data dell'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 992/95 è aggiunta la seguente riga:

«09.0859	ex 1604 12 91 ex 1604 12 99	10 11 19	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dal 1º agosto 2014 al 31 luglio 2015	1 400 tonnellate di peso netto sgocciolato	0»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.
([2]) GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 3.

14CE1241

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 727/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che avvia un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. **DOMANDA**

(1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2) La domanda è stata presentata il 4 gennaio 2014 da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2. **PRODOTTO**

(3) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall'acido tricloroisocianurico e suoi preparati (TCCA), chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese.

3. **MISURE IN VIGORE**

(4) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio ([2]), a norma del quale le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, fatta eccezione per varie società espressamente indicate all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che sono soggette ad aliquote individuali del dazio.

4. **MOTIVAZIONE**

(5) Il richiedente afferma di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure antidumping, vale a dire nel periodo compreso tra il 1º aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («il periodo dell'inchiesta iniziale»).

(6) Il richiedente sostiene altresì di non essere collegato ad alcun produttore esportatore del prodotto oggetto del riesame, che sia soggetto alle summenzionate misure antidumping.

(7) Il richiedente afferma inoltre di avere iniziato a esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

5. **PROCEDURA**

(8) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
([2]) GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6.

(9) Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione è giunta alla conclusione che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente.

(10) Qualora si accerti che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, potrebbe rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto oggetto del riesame, effettuate da società non singolarmente menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

a) **Questionari**

(11) Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b) **Raccolta di informazioni e audizioni**

(12) Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

(13) La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, purché esse ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

c) **Selezione del paese a economia di mercato**

(14) Poiché il richiedente ha espressamente rinunciato al diritto di far valere nel suo caso condizioni di economia di mercato, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Ai fini della determinazione del valore normale per la RPC verrà pertanto utilizzato un idoneo paese ad economia di mercato. La Commissione intende utilizzare nuovamente il Giappone a tale scopo, come per l'inchiesta conclusasi con l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto oggetto di riesame in provenienza dalla RPC. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'adeguatezza di tale scelta entro il termine specifico indicato all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, altri fornitori a economia di mercato dell'Unione possono aver sede, tra l'altro, in Svizzera, Malesia e Indonesia. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto dell'inchiesta venga prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato, per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

6. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(15) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame, fabbricato ed esportato nell'Unione dal richiedente, dovrebbe essere abrogato. Tali importazioni dovrebbero al contempo essere soggette a registrazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base al fine di garantire che, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, i dazi antidumping possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di apertura del riesame. In questa fase della procedura non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

7. TERMINI

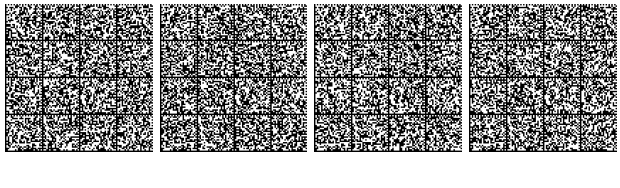
(16) Ai fini di una buona amministrazione dovrebbero essere precisati i termini entro i quali:

— le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le informazioni di cui occorre tener conto nell'inchiesta,

— le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,

— le parti interessate possono presentare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta del Giappone come paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale,

— è importante notare che al rispetto dei termini indicati all'articolo 4 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.



8. **COMUNICAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE**

(17) Si invitano le parti interessate a presentare via posta elettronica tutte le comunicazioni e le richieste, comprese le scansioni di procure e di certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che dovranno pervenire su CD-ROM o su DVD consegnato a mano o per posta raccomandata. L'uso della posta elettronica sarà soggetto ad un accordo per la comunicazione via posta elettronica e all'accettazione delle condizioni specificate nelle istruzioni di comunicazione con le parti interessate, pubblicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido nonché garantire che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro controllato quotidianamente. Ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate solo via posta elettronica, a meno che esse richiedano espressamente di ricevere tutti i documenti della Commissione mediante un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare imponga l'uso della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni via posta elettronica, è opportuno che le parti interessate consultino le summenzionate istruzioni di comunicazione con le parti interessate.

(18) Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari debitamente compilati e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») e, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, corredate di una versione non riservata delle stesse, contrassegnata dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 8/21
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO
E-mail: trade-tcca-review-bis@ec.europa.eu

9. **OMESSA COLLABORAZIONE**

(19) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(20) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni vengono ignorate ed è possibile avvalersi dei dati disponibili.

(21) Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

(22) La mancata risposta su supporto informatico non è considerata una forma di omessa collaborazione, purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.

10. **CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

(23) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di apertura del presente riesame.

11. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(24) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([1]).

([1]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

12. **CONSIGLIERE-AUDITORE**

(25) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa della parte interessata. Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni.

(26) Le domande di audizione presso il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(27) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20), originario della Repubblica popolare cinese, prodotto e venduto per l'esportazione nell'Unione da Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd. (codice addizionale TARIC A101), debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 in relazione alle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

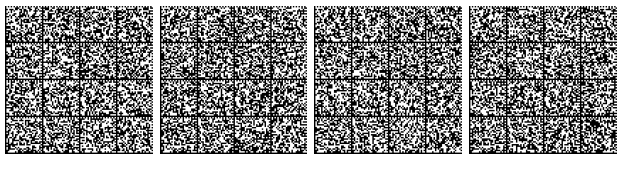
A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Affinché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire le risposte al questionario di cui al considerando (11) del presente regolamento o qualsiasi informazione di cui occorre tener conto entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione.

2. Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificandone i motivi. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.



3. Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta del Giappone come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

14CE1242

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 728/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	66,2
	TR	93,2
	XS	59,1
	ZZ	72,8
0707 00 05	MK	32,3
	TR	74,4
	ZZ	53,4
0709 93 10	TR	107,8
	ZZ	107,8
0805 50 10	AR	116,6
	BO	136,6
	TR	125,4
	UY	127,1
	ZA	124,5
	ZZ	126,0
0808 10 80	AR	104,8
	BR	85,0
	CL	101,3
	NZ	131,2
	US	144,9
	ZA	134,3
	ZZ	116,9
0809 10 00	TR	215,5
	ZZ	215,5
0809 29 00	TR	370,4
	ZZ	370,4
0809 30	XS	54,4
	ZZ	54,4

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE1243

REGOLAMENTO (UE) N. 729/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione

(rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione ([1]), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ([2]). Esso deve essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2) A norma dell'articolo 128, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea (BCE) per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione.

(3) Le banconote in euro andranno da 5 a 500 EUR. Le denominazioni delle banconote e delle banconote metalliche consentono il pagamento agevole per contanti degli importi espressi in euro e in cent.

(4) Il sistema unico unionale di conio delle monete metalliche dovrebbe incoraggiare la fiducia del pubblico e comportare innovazioni tecnologiche tali da renderlo sicuro, affidabile ed efficiente.

(5) L'accettazione del sistema da parte del pubblico costituisce uno dei principali obiettivi del sistema unionale di conio. La fiducia del pubblico nel sistema dipende dalle caratteristiche fisiche delle monete metalliche in euro, le quali dovrebbero essere quanto più facili possibile da utilizzare.

(6) Sono state svolte consultazioni con le associazioni dei consumatori, con l'Unione europea dei ciechi e con rappresentanti del settore delle macchine distributrici al fine di tener conto delle necessità specifiche di importanti categorie di utenti delle monete metalliche. Per assicurare una transizione senza scosse verso l'euro ed agevolare l'accettazione delle nuove monete metalliche da parte degli utenti, è stato necessario garantire la possibilità di distinguere agevolmente le monete grazie alle diverse caratteristiche visive e tattili.

([1]) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6.
([2]) Cfr. allegato II.

(7) Si migliora la riconoscibilità e la familiarità con le monete metalliche in euro correlando le dimensioni del diametro con il valore facciale delle monete.

(8) Per ridurre le possibilità di frode occorre prevedere speciali caratteristiche di sicurezza in relazione alle monete da 1 o da 2 EUR, dato l'elevato valore facciale delle stesse. Le monete prodotte in tre strati e la combinazione di due diversi colori nella stessa moneta sono considerate le migliori garanzie di sicurezza disponibili.

(9) La direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1], limita l'impiego del nickel in taluni prodotti, riconoscendo che in talune circostanze il nickel può provocare allergie. Le monete metalliche non rientrano nel campo d'applicazione di tale direttiva. Tuttavia pare auspicabile per motivi di sanità pubblica ridurre il contenuto di nickel.

(10) Il fatto di dotare le monete di una faccia comune europea e di una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati rappresenta un'espressione adeguata del concetto di unione monetaria europea tra gli Stati membri. La faccia comune europea delle monete metalliche in euro reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Queste due indicazioni non dovrebbero essere ripetute sulla faccia nazionale.

(11) Per consentire agli utilizzatori interessati d'individuare con facilità lo Stato membro di emissione, è opportuno indicare con chiarezza sulla faccia nazionale delle monete il nome dello Stato membro di emissione.

(12) L'incisione sul bordo delle monete metalliche in euro dovrebbe essere considerata parte della faccia nazionale e non dovrebbe pertanto ripetere alcuna indicazione del valore unitario, eccetto per le monete da 2 EUR, e purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

(13) Ogni Stato membro la cui moneta è l'euro decide i disegni da riprodurre sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta l'area dell'euro. Al fine di garantire che le monete metalliche in euro siano immediatamente riconoscibili come monete in euro anche dalla faccia nazionale, occorre che il disegno sia completamente circondato dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione.

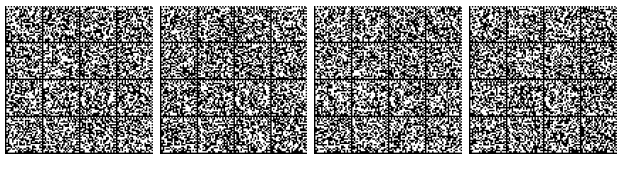
(14) Per facilitare il riconoscimento delle monete metalliche destinate alla circolazione e garantire un'adeguata continuità di conio, è necessario consentire agli Stati membri di modificare i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete normali destinate alla circolazione solo una volta ogni quindici anni, salvo che il capo di Stato cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Questo non deve tuttavia pregiudicare le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta. Occorre che le modifiche al disegno riportato sulla faccia comune europea delle monete metalliche destinate alla circolazione siano decise dal Consiglio e i diritti di voto limitati agli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(15) È opportuno consentire ai singoli Stati membri di coniare monete commemorative per celebrare eventi di notevole rilevanza nazionale o europea, mentre le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero essere riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea. La moneta da 2 EUR è quella più adatta a questo scopo, in particolare per via dell'ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche, che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.

(16) Tenuto conto che le monete metalliche in euro circolano in tutta l'area dell'euro, per impedire l'uso di disegni inappropriati è opportuno che gli Stati membri di emissione si informino mutuamente e informino la Commissione circa le bozze dei disegni della faccia nazionale delle monete in euro in anticipo rispetto alla data di emissione stabilita. La Commissione deve verificare la conformità dei disegni ai requisiti tecnici del presente regolamento. Occorre che la presentazione delle bozze dei disegni alla Commissione avvenga con congruo anticipo rispetto alla data di emissione stabilita cosicché gli Stati membri di emissione modifichino il disegno ove necessario.

(17) Inoltre, sarebbe opportuno stabilire condizioni uniformi per l'approvazione dei disegni delle facce nazionali delle monete metalliche in euro onde evitare la scelta di disegni che potrebbero essere considerati inappropriati in alcuni Stati membri. Considerato che la competenza di una questione così delicata come quella del disegno delle facce nazionali delle monete metalliche in euro spetta agli Stati membri di emissione, è opportuno conferire al Consiglio le competenze di esecuzione. Eventuali decisioni di esecuzione prese su tale base dal Consiglio sarebbero strettamente connesse con gli atti adottati dal Consiglio a norma dell'articolo 128, paragrafo 2, del trattato. Pertanto, per l'adozione di tali decisioni da parte del Consiglio sarebbe opportuno applicare la sospensione dei diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta non è l'euro, come stabilito all'articolo 139, paragrafo 4, del trattato. La procedura dovrebbe consentire agli Stati membri di emissione di modificare il disegno a tempo debito qualora richiesto,

[1] Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La serie di monete metalliche in euro comprende otto valori unitari da 1 cent a 2 EUR, caratterizzati dalle specificazioni tecniche di cui all'allegato I.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «monete metalliche destinate alla circolazione»: monete metalliche in euro destinate alla circolazione, con i valori unitari e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 1;

2) «normali monete metalliche»: monete metalliche destinate alla circolazione diverse dalle monete commemorative;

3) «monete commemorative»: monete metalliche destinate alla circolazione che commemorano un particolare evento, come specificato all'articolo 9.

Articolo 3

Le monete metalliche destinate alla circolazione presentano una faccia comune europea e una faccia nazionale distintiva.

Articolo 4

1. Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l'indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all'utilizzo di un alfabeto diverso.

2. In deroga al paragrafo 1, l'incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l'indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

Articolo 5

Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione recano l'indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione.

Articolo 6

1. Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è completamente circondato da una corona di dodici stelle e riporta sia l'anno di conio che l'indicazione del nome dello Stato membro di emissione. Ciò non impedisce che alcuni elementi del disegno possano estendersi fino alla corona di stelle, purché le stelle siano chiaramente e pienamente visibili. Le dodici stelle sono uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell'Unione.

2. Il disegno della faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è scelto tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 7

1. Le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni, fatte salve le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate qualora il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a tale modifica.



Articolo 8

Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 giugno 2062.

Articolo 9

1. Le monete commemorative recano un disegno nazionale diverso da quello presente sulle normali monete metalliche e commemorano unicamente eventi di notevole rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro commemorano unicamente eventi di altissima rilevanza europea e il loro disegno fa salvi eventuali obblighi costituzionali di detti Stati membri.

2. L'incisione sul bordo delle monete commemorative è uguale a quella delle normali monete metalliche.

3. Le monete commemorative hanno unicamente valore nominale di 2 EUR.

Articolo 10

1. Prima dell'approvazione ufficiale dei disegni delle nuove facce nazionali delle monete metalliche destinate alla circolazione, gli Stati membri si informano a vicenda delle bozze dei disegni, delle incisioni sul bordo e, per le monete commemorative, del volume stimato dell'emissione.

2. La competenza per l'approvazione dei disegni delle facce nazionali nuove o modificate delle monete metalliche destinate alla circolazione è conferita al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata conformemente alla procedura illustrata nei paragrafi da 3 a 7.

Nel prendere le decisioni di cui al presente articolo, i diritti di voto degli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono sospesi.

3. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro di emissione provvede a presentare al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la cui moneta è l'euro le bozze dei disegni delle monete destinate alla circolazione in linea di massima almeno tre mesi prima della data di emissione stabilita.

4. Entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l'euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un'obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi cittadini.

5. Qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel presente regolamento, entro sette giorni dalla presentazione di cui al paragrafo 3 la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio.

6. Qualora non sia stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 4 e 5, la decisione che approva il disegno si considera adottata dal Consiglio il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 5.

7. In tutti gli altri casi il Consiglio decide senza indugio sull'approvazione della bozza di disegno, a meno che, entro sette giorni dalla presentazione di un parere motivato o di una valutazione negativa, lo Stato membro di emissione ritiri la presentazione e informi il Consiglio dell'intenzione di sottoporre una nuova bozza del disegno.

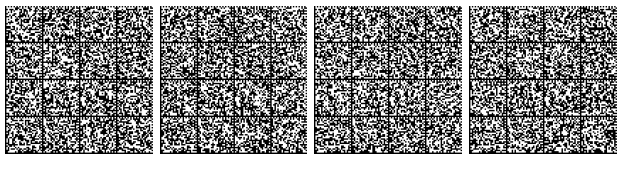
8. Tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Gli articoli 4, 5 e 6 e l'articolo 9, paragrafo 2:

a) non si applicano alle monete metalliche destinate alla circolazione emesse o prodotte prima del 19 giugno 2012;

b) non si applicano, per un periodo transitorio che termina il 20 giugno 2062, ai disegni già legalmente usati sulle monete metalliche destinate alla circolazione al 19 giugno 2012.



Le monete metalliche destinate alla circolazione che sono state emesse o prodotte durante il periodo transitorio possono avere corso legale senza limiti di tempo.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 975/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri a norma dei trattati.

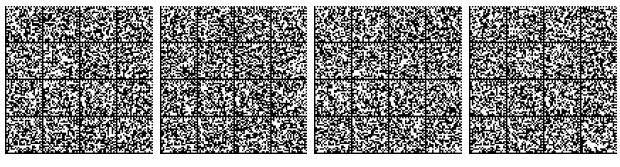
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS

ALLEGATO I

Specificazioni tecniche di cui all'articolo 1

Valore facciale (euro)	Diametro in mm	Spessore in mm	Peso in gr	Forma	Colore	Composizione	Bordo
2	25,75	2,20	8,5	Tonda	Parte esterna: bianco Parte interna: giallo	Rame e nickel (Cu75Ni25) Tre strati Nickel-ottone/Nickel/Nickel-ottone CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5	Zigrinatura fine con lettere incise
1	23,25	2,33	7,5	Tonda	Parte esterna: giallo Parte interna: bianco	Nickel-ottone (CuZn20Ni5) Tre strati Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25	Alternanza di zone lisce e zigrinate
0,50	24,25	2,38	7,8	Tonda	Giallo	«Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn1	godro-natura
0,20	22,25	2,14	5,7	«Fiore spagnolo»	Giallo	«Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn1	Liscio
0,10	19,75	1,93	4,1	Tonda	Giallo	«Nordic Gold» Cu89Al5Zn5Sn1	godro-natura
0,05	21,25	1,67	3,9	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio
0,02	18,75	1,67	3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio con un solco
0,01	16,25	1,67	2,3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio



ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio	(GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6).
Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio	(GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2).
Regolamento (UE) n. 566/2012 del Consiglio	(GU L 169 del 29.6.2012, pag. 8).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 975/98	Presente regolamento
Articolo 1, alinea	Articolo 1
Articolo 1 *bis*	Articolo 2
Articolo 1 *ter*	Articolo 3
Articolo 1 *quater*	Articolo 4
Articolo 1 *quinquies*	Articolo 5
Articolo 1 *sexies*	Articolo 6
Articolo 1 *septies*	Articolo 7
Articolo 1 *octies*	Articolo 8
Articolo 1 *nonies*	Articolo 9
Articolo 1 *decies*	Articolo 10
Articolo 1 *undecies*, alinea, lettera a) e prima frase della lettera b)	Articolo 11, primo comma
Articolo 1 *undecies*, seconda frase della lettera b)	Articolo 11, secondo comma
—	Articolo 12
Articolo 2	Articolo 13
Articolo 1, tabella	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

14CE1244

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 730/2014 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	66,3
	TR	88,4
	XS	59,1
	ZZ	71,3
0707 00 05	MK	32,3
	TR	78,2
	ZZ	55,3
0709 93 10	TR	109,2
	ZZ	109,2
0805 50 10	AR	109,4
	BO	136,6
	TR	107,6
	UY	127,1
	ZA	119,1
	ZZ	120,0
0808 10 80	AR	115,4
	BR	78,2
	CL	103,5
	NZ	130,2
	US	144,9
	ZA	132,3
	ZZ	117,4
0809 10 00	TR	215,6
	ZZ	215,6
0809 29 00	TR	307,8
	ZZ	307,8
0809 30	TR	149,8
	XS	54,4
	ZZ	102,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE1245

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 731/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

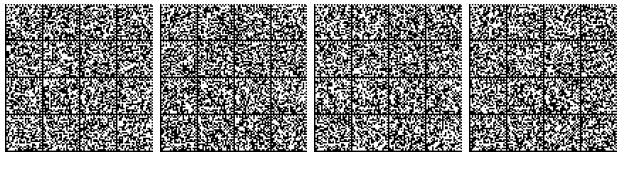
(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2014

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	66,3
	TR	56,1
	XS	59,1
	ZZ	60,5
0707 00 05	MK	34,9
	TR	79,1
	ZZ	57,0
0709 93 10	TR	103,4
	ZZ	103,4
0805 50 10	AR	114,8
	BO	136,6
	TR	107,6
	UY	127,1
	ZA	120,1
	ZZ	121,2
0808 10 80	AR	123,8
	BR	97,9
	CL	97,6
	NZ	135,4
	US	144,9
	ZA	125,1
	ZZ	120,8
0808 30 90	AR	75,9
	CL	103,5
	NZ	200,8
	ZA	99,2
	ZZ	119,9
0809 10 00	MK	88,5
	TR	228,9
	ZZ	158,7
0809 29 00	TR	347,6
	ZZ	347,6
0809 30	TR	145,6
	XS	54,4
	ZZ	100,0

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

14CE1246

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/84/UE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2014

che modifica l'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli ([1]), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2009/48/CE stabilisce i requisiti generali per le sostanze che sono state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Le sostanze CMR di categoria 2 non possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, salvo che siano contenute in concentrazioni singole pari o inferiori alle pertinenti concentrazioni stabilite per la classificazione in quanto CMR delle miscele contenenti tali sostanze, che siano inaccessibili ai bambini o che siano autorizzate da una decisione della Commissione. La Commissione può autorizzare l'uso di sostanze CMR di categoria 2 nei giocattoli se l'uso di ciascuna sostanza è stato valutato dal Comitato scientifico ed è risultato sicuro, in particolare per quanto riguarda l'esposizione, e se la sostanza non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]). L'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE contiene l'elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti.

(2) Il nickel (CAS No 7440-02-0) è un metallo tipico. Viene impiegato principalmente nella produzione di leghe contenenti nickel (tra cui l'acciaio inossidabile), nella nichelatura, nella produzione di prodotti contenenti nickel quali le batterie e gli elettrodi per saldatura, nonché nella produzione di prodotti chimici contenenti nickel. Il nickel viene usato anche nei giocattoli a causa della sua resistenza alla corrosione e della sua elevata conduttività elettrica, ad esempio nei binari dei modellini ferroviari e nei contatti delle batterie.

(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 il nickel è classificato come cancerogeno di categoria 2. In assenza di disposizioni specifiche, il nickel può essere contenuto nei giocattoli in concentrazioni pari o inferiori alla concentrazione pertinente stabilita per la classificazione in quanto CMR delle miscele contenenti tale sostanza, cioè 1 %.

(4) Il nickel è stato sottoposto a una valutazione globale in forza del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio ([4]). La relazione dell'Unione europea sulla valutazione dei rischi (EU RAR) ([5]) del 2008 ha concluso che, per quanto riguarda la valutazione del rischio occupazionale relativo alla cancerogenicità, erano necessari ulteriori studi per poter valutare la cancerogenicità del nickel per via inalatoria. L'addendum del 2009 ([6]) alla EU RAR, redatto ai fini delle misure transitorie dettate dal regolamento (CE) n. 1907/2006, ha concluso che non erano necessarie ulteriori misure a livello dell'Unione in quanto i risultati di uno studio di cancerogenicità durato due anni, che prevedeva l'esposizione di ratti a nickel metallico per via inalatoria, non dava motivo di rivedere la classificazione di cancerogenicità vigente.

([1]) GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
([3]) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
([4]) Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).
([5]) http://echa.europa.eu/documents/10162/cefda8bc-2952-4c11-885f-342aacf769b3
([6]) http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf

(5) L'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE consente già l'uso nei giocattoli del nickel contenuto nell'acciaio inossidabile, in quanto il nickel in tale forma si è dimostrato sicuro relativamente alle sue proprietà cancerogene.

(6) Al fine di valutare il rischio sanitario dovuto alla presenza di nickel metallico nei giocattoli elettrici (placcatura, patinatura e leghe che rendono possibile la conduttività elettrica), la Commissione ha chiesto un parere al comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA). Il CSRSA osserva nel proprio parere intitolato «Assessment of the Health Risks from the Use of Metallic Nickel (CAS No 7440-02-0) in Toys» (Valutazione dei rischi sanitari dovuti all'uso di nickel metallico nei giocattoli), adottato il 12 settembre 2012, che non risulta alcun rischio di tumore dovuto ad esposizione al nickel mediante manipolazione di giocattoli, in quanto è estremamente improbabile inalare nickel metallico dai giocattoli. Il CSRSA conclude altresì che l'uso del nickel nelle parti di giocattoli che consentono il corretto funzionamento elettrico degli stessi comporta una probabilità infima di esposizione al nickel mediante assunzione orale e cutanea in forza dei limiti alla cessione del nickel vigenti per le parti contenenti metallo nei giocattoli, dell'accessibilità ridotta di tali parti e della piccola superficie delle parti contenenti nickel che garantiscono il corretto funzionamento dei giocattoli elettrici. Pertanto il CSRSA non postula l'esistenza di alcun rischio sanitario.

(7) In conformità all'allegato II, parte III, punto 5, lettera c), punto ii) della direttiva 2009/48/CE, l'impiego di sostanze classificate come CMR di categoria 2 non può essere consentito se la sostanza è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. L'allegato XVII, voce 27, di tale regolamento limita l'uso del nickel unicamente in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle e in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle che hanno un rivestimento senza nickel. Le limitazioni dell'allegato XVII, voce 27, del regolamento (CE) n. 1907/2006 non dispongono un divieto assoluto dell'impiego in tutti gli articoli di consumo ai sensi del regolamento citato. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione dell'allegato XVII, voce 27, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ai giocattoli che sono articoli destinati a entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.

(9) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE è sostituito dal testo seguente:

«Appendice A

Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III

Sostanza	Classificazione	Uso consentito
Nickel	CMR 2	Nei giocattoli e nelle componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile. Nelle componenti di giocattoli destinate a condurre una corrente elettrica.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1º luglio 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º luglio 2015.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

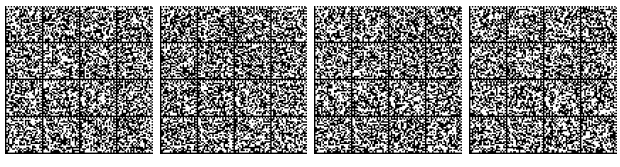
Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

14CE1247



DIRETTIVA 2014/85/UE DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2014

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ([1]), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Nell'Unione è stata migliorata considerevolmente la sicurezza delle gallerie, anche in virtù della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]). Per garantire la piena efficacia di questo miglioramento, è necessario garantire che i conducenti conoscano e comprendano i principi della guida sicura in galleria e possano applicarli al proprio comportamento nel traffico. I requisiti per le prove teoriche e pratiche di cui alla direttiva 91/439/CEE ([3]) del Consiglio sono pertanto state modificate in conformità alla direttiva 2008/65/CE ([4]) e ciò deve avvenire anche per quelli della direttiva 2006/126/CE (rifusione).

(2) Dall'adozione della direttiva 2006/126/CE, le conoscenze scientifiche sulle patologie che influiscono sull'idoneità alla guida si sono evolute, in particolare per quanto concerne la stima dei rischi per la sicurezza stradale e l'efficacia delle misure atte a scongiurare tali rischi. Di recente sono stati pubblicati studi e ricerche che confermano come la sindrome delle apnee ostruttive da sonno sia uno dei principali fattori di rischio negli incidenti automobilistici. Pertanto questa patologia non dovrebbe più essere ignorata nell'ambito della legislazione unionale in materia di patente di guida.

(3) La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata per adeguare l'allegato III ai progressi scientifici e tecnici.

(4) Nell'allegato II della direttiva 2006/126/CE sono stati individuati alcuni errori editoriali in seguito alle modifiche apportate dalla direttiva 2012/36/UE della Commissione ([5]). Detti errori devono essere corretti.

(5) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ([6]), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

([1]) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
([2]) Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).
([3]) Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1).
([4]) Direttiva 2008/65/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 36).
([5]) Direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 54).
([6]) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e le applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2014

Per la Commissione
A nome del presidente
Siim KALLAS
Vicepresidente

ALLEGATO

1. L'allegato II della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

a) il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente:

«2.1.3 Strada:

— principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada,

— fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte,

— caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento,

— guida sicura nelle gallerie stradali;»;

b) il punto 5.1.3 è sostituito dal seguente:

«5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.»;

c) il punto 6.3.8 è sostituito dal seguente:

«6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;

d) il punto 7.4.8 è sostituito dal seguente:

«7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie,»,

e) il punto 8.3.8 è sostituito dal seguente:

«8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie,»,

2. Nell'allegato III della direttiva 2006/126/CE, la sezione 11 («MALATTIE NEUROLOGICHE») è sostituita dalla seguente:

«MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

MALATTIE NEUROLOGICHE

11.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

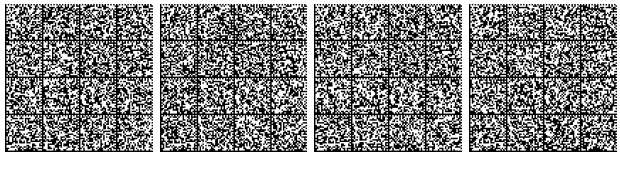
11.2. Nei paragrafi seguenti, una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata corrisponde a una serie di apnee e ipopnee (indice di apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l'ora, mentre una sindrome da apnea ostruttiva notturna grave corrisponde a un indice di apnea-ipopnea pari o superiore a 30, e sono entrambe associate a un'eccessiva sonnolenza notturna.

11.3. Il richiedente o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima dell'emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.

11.4. La patente di guida può essere rilasciata ai richiedenti o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.

11.5. I richiedenti o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una buona vigilanza continua.»

14CE1248



DIRETTIVA 2014/86/UE DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/96/UE del Consiglio ([3]) esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.

(2) I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.

(3) Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

(4) È opportuno aggiornare l'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE al fine di inserirvi altre forme di società assoggettate a imposta sulle società in Polonia e altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/96/UE è così modificata:

1) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia; o»;

([1]) Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) Parere del 25 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([3]) Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).

2) nell'allegato I, parte A, la lettera u) è sostituita dalla seguente:

«u) le società di diritto polacco denominate: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością","spółka komandytowo-akcyjna";»;

3) nell'allegato I, parte A, la lettera w) è sostituita dalla seguente:

«w) le società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni", "societăți cu răspundere limitată", "societăți în nume colectiv", "societăți în comandită simplă";».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN

14CE1249

DIRETTIVA 2014/87/EURATOM DEL CONSIGLIO

dell'8 luglio 2014

che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo ottenimento del parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([2]),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio ([3]) fissa norme fondamentali di sicurezza uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(2) La direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio ([4]), impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare. Tale direttiva rispecchia le disposizioni del principale strumento internazionale nel settore della sicurezza nucleare, segnatamente la convenzione sulla sicurezza nucleare ([5]), e i principi fondamentali di sicurezza ([6]) stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica («AIEA»).

(3) La direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ([7]), impone agli Stati membri l'obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(4) Le conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e sulla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi hanno sottolineato che «la sicurezza nucleare è di competenza nazionale, esercitata se del caso in ambito UE. Le decisioni riguardanti le azioni in materia di sicurezza e la supervisione degli impianti nucleari spettano esclusivamente agli operatori e alle autorità nazionali».

(5) L'incidente nucleare verificatosi a Fukushima (Giappone) nel 2011 ha riportato l'attenzione mondiale sulle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, le autorità di regolamentazione nazionali competenti, unitamente alla Commissione nel quadro del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), istituito con la decisione 2007/530/Euratom della Commissione ([8]), hanno effettuato in tutta l'UE valutazioni globali del rischio e della sicurezza delle centrali nucleari («test di resistenza»). I risultati hanno messo in luce una serie di miglioramenti che potrebbero essere introdotti nelle strategie e nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare adottate dai paesi partecipanti.

([1]) Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 92.
([3]) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).
([4]) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
([5]) Decisione 1999/819/Euratom della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20).
([6]) Principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA: *Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series* No SF-1 (2006).
([7]) Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
([8]) Decisione 2007/530/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 44).

Inoltre, il Consiglio europeo ha anche chiesto alla Commissione di rivedere, ove del caso, il quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di sicurezza degli impianti nucleari e di proporre i miglioramenti che si rivelassero necessari. Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato che le più elevate norme di sicurezza nucleare dovrebbero essere attuate e costantemente migliorate nell'Unione.

(6) Un'autorità di regolamentazione competente forte, dotata di un'effettiva indipendenza nei processi decisionali regolatori, costituisce un requisito fondamentale del quadro normativo comunitario in materia di sicurezza nucleare. È della massima importanza che l'autorità di regolamentazione competente possa esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e libero da qualsiasi influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza nucleare. Le decisioni in materia di regolamentazione e di esecuzione in materia di sicurezza nucleare dovrebbero fondarsi su considerazioni tecniche obiettive sulla sicurezza ed essere adottate senza indebite influenze esterne che potrebbero compromettere la sicurezza, ad esempio influenze indebite conseguenti a mutate condizioni politiche, economiche e sociali.

Dovrebbero essere rafforzate le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sulla separazione funzionale delle autorità di regolamentazione competenti per garantire l'effettiva indipendenza di tali autorità da qualsiasi influenza indebita nel loro processo decisionale regolatorio e garantire loro la disponibilità di adeguate risorse e competenze per svolgere correttamente i compiti loro assegnati. In particolare, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe disporre di competenze giuridiche, personale e risorse finanziarie sufficienti per svolgere efficacemente i propri compiti.

Il rafforzamento dei requisiti non deve tuttavia pregiudicare la stretta cooperazione, se del caso, con altre autorità nazionali competenti, o gli orientamenti di politica generale elaborati dagli Stati membri.

(7) Il processo decisionale nell'ambito della regolamentazione dovrebbe tenere conto delle capacità e competenze, che possono essere fornite da un'organizzazione di sostegno tecnico. Tali competenze dovrebbero basarsi sulle conoscenze scientifiche e tecniche più avanzate, incluse quelle derivanti dal continuato esercizio e dalla ricerca in materia di sicurezza nucleare, sulla gestione delle conoscenze e su risorse tecniche adeguate.

(8) Conformemente alla parte 1 dei requisiti generali di sicurezza dell'AIEA, è opportuno rispettare sia il ruolo degli Stati membri nell'istituzione del quadro di sicurezza nucleare sia quello dell'autorità di regolamentazione nell'attuazione di tale quadro.

(9) Dato il carattere specializzato del settore nucleare e la limitata disponibilità di personale con le capacità e le competenze necessarie, che potrebbero tradursi in una possibile rotazione di tale personale negli incarichi esecutivi dell'industria nucleare e delle autorità di regolamentazione, occorre prestare particolare attenzione a prevenire conflitti di interesse. Inoltre, è opportuno adottare disposizioni per evitare i conflitti di interesse concernenti gli organismi che forniscono consulenza o servizi alle autorità di regolamentazione competenti.

(10) Le conseguenze di un incidente nucleare possono superare i confini nazionali, per cui si dovrebbero incoraggiare una stretta cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti di regolamentazione degli Stati membri nelle vicinanze degli impianti nucleari, indipendentemente dal fatto che sul territorio di tali Stati siano o meno in funzione impianti nucleari. A tale riguardo, occorre che gli Stati membri garantiscano l'applicazione di misure adeguate per agevolare la cooperazione su questioni di sicurezza nucleare con impatti transfrontalieri.

(11) Al fine di assicurare che siano acquisite le adeguate capacità e che siano raggiunti e mantenuti adeguati livelli di competenza, tutte le parti dovrebbero garantire che l'intero personale con responsabilità nel settore della sicurezza degli impianti nucleari e nel settore della preparazione e risposta alle emergenze sul sito seguano un processo costante di apprendimento. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'elaborazione di programmi e di piani di formazione, procedure di revisione periodica e l'aggiornamento dei programmi di formazione nonché adeguate risorse finanziarie destinate alla formazione.

(12) Un altro dei principali insegnamenti tratti dall'incidente nucleare di Fukushima è l'importanza della trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare. La trasparenza è anche uno strumento importante per promuovere l'indipendenza del processo decisionale nell'ambito regolatorio. Pertanto, le attuali disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom concernenti le informazioni alla popolazione dovrebbero essere rese più specifiche in merito al tipo di informazioni che dovrebbero essere fornite. Inoltre, la popolazione dovrebbe poter partecipare alle pertinenti fasi del processo decisionale relativo agli impianti nucleari, conformemente al quadro nazionale per la sicurezza nucleare e tenendo conto dei diversi sistemi nazionali. Le decisioni concernenti la concessione di licenze restano di competenza delle autorità nazionali competenti.



(13) I requisiti della presente direttiva in materia di trasparenza sono complementari a quelli dell'attuale normativa Euratom. La decisione 87/600/Euratom del Consiglio ([1]) fa obbligo agli Stati membri di notificare e fornire informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in caso di emergenza radiologica sul proprio territorio, mentre la direttiva 2013/59/Euratom impone agli Stati membri di informare la popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva, e fornire informazioni a intervalli regolari alle persone che potrebbero essere colpite dall'emergenza radioattiva.

(14) Nel corso della 6ª riunione di riesame, le parti contraenti della convenzione sulla sicurezza nucleare hanno ribadito il loro impegno rispetto ai risultati della 2ª riunione straordinaria, tenutasi dopo l'incidente di Fukushima. Hanno in particolare sottolineato che le centrali nucleari dovrebbero essere progettate, costruite e utilizzate con l'obiettivo di prevenire gli incidenti e, qualora si verifichi un incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare contaminazioni all'esterno del sito, e che «le autorità di regolamentazione dovrebbero garantire l'applicazione di tali obiettivi al fine di individuare e attuare adeguati miglioramenti della sicurezza presso gli impianti esistenti».

(15) Tenuto conto dei progressi tecnici compiuti mediante le disposizioni dell'AIEA, e dall'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA) e in risposta agli insegnamenti tratti dai test di resistenza e le indagini relative all'incidente nucleare di Fukushima, la direttiva 2009/71/Euratom dovrebbe essere modificata in modo da includere obiettivi UE di alto livello in materia di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari). Questo obiettivo comporta in particolare un significativo aumento della sicurezza nella progettazione di nuovi reattori per cui occorre utilizzare conoscenze e tecnologie all'avanguardia, tenendo conto dei più recenti requisiti internazionali in materia di sicurezza.

(16) Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto soprattutto per mezzo di valutazioni della sicurezza nucleare, che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Tali valutazioni dovrebbero essere eseguite dai titolari delle licenze sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione nazionale competente e potrebbero essere impiegate per stimare il rischio di un grave incidente, come disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), purché siano soddisfatti i requisiti di tale direttiva.

(17) Il concetto di «difesa in profondità» è fondamentale per la sicurezza degli impianti nucleari ed è alla base dell'attuazione di obiettivi di sicurezza nucleare di alto livello. L'applicazione dei principi di «difesa in profondità», come riconosciuto dalle norme e dagli obiettivi internazionali e dalla WENRA, garantisce che le attività di sicurezza siano sottoposte, per quanto ragionevolmente possibile, a livelli indipendenti di disposizioni, in modo che, se dovesse verificarsi un guasto, esso sarebbe individuato, compensato o corretto da misure adeguate. L'efficacia dei diversi livelli di protezione è un elemento essenziale della «difesa in profondità» per prevenire gli incidenti e attenuare eventuali conseguenze. La «difesa in profondità» è generalmente strutturata in cinque livelli. Qualora uno di essi si riveli inefficace, subentra il livello successivo. L'obiettivo del primo livello di protezione è prevenire il funzionamento anomalo e i guasti di sistema. Se esso fallisce, il funzionamento anomalo è controllato o i guasti sono individuati dal secondo livello di protezione. Qualora il secondo livello non sia efficace, il terzo garantisce il proseguimento delle funzioni di sicurezza tramite l'attivazione di sistemi di sicurezza specifici e di altri dispositivi di sicurezza. Qualora il terzo fallisca, il quarto limita la progressione dell'incidente tramite la gestione dello stesso, al fine di impedire o attenuare gravi situazioni di incidente con rilasci esterni di materiali radioattivi. L'ultimo obiettivo (quinto livello di protezione) è l'attenuazione delle conseguenze radiologiche di rilasci esterni significativi tramite risposta all'emergenza esterna al sito.

(18) Unitamente alla difesa in profondità, un'efficace cultura della sicurezza nucleare è considerata un fattore fondamentale per il raggiungimento di un alto livello della sicurezza nucleare e del suo miglioramento continuo. Gli indicatori di un'efficace cultura della sicurezza nucleare comprendono in particolare: l'impegno a tutti i livelli del personale e dei dirigenti di un'organizzazione per la sicurezza nucleare e il suo miglioramento continuo; la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli di mettere in discussione la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della sicurezza nucleare; le capacità del personale di segnalare prontamente eventuali problemi di sicurezza, l'individuazione degli insegnamenti tratti dal continuato esercizio e la segnalazione sistematica di qualsiasi deviazione dalle normali misure o condizioni di esercizio relative alla gestione di incidenti che può incidere sulla sicurezza nucleare. Tra gli importanti elementi che contribuiscono a conseguire una marcata cultura della sicurezza nucleare vi sono in particolare: sistemi di gestione efficienti, istruzione, formazione e misure adeguati forniti dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna e soluzioni efficaci alle questioni sollevate.

([1]) Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

([2]) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(19) Quando i termini «ragionevolmente possibile» sono utilizzati nella presente direttiva, essi dovrebbero essere applicati conformemente alle definizioni stabilite, segnatamente quelle della WENRA e dell'AIEA.

(20) Dopo gli incidenti nucleari di Three Mile Island e Cernobyl, l'incidente di Fukushima ha nuovamente messo in evidenza l'importanza della funzione di contenimento, che costituisce l'ultima barriera per la tutela delle persone e dell'ambiente dai rilasci radioattivi risultanti da un incidente. Il richiedente la licenza per la costruzione di una nuova centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe pertanto dimostrare che la progettazione limita gli effetti di un eventuale danneggiamento del nocciolo del reattore all'interno dell'area di contenimento, ossia il richiedente dovrebbe fornire la prova che rilasci di grande entità o non autorizzati di materie radioattive al di fuori del contenitore sono estremamente improbabili e dovrebbe poter dimostrare con un elevato grado di certezza che tali rilasci non si verificheranno.

(21) È opportuno disporre misure più specifiche per la gestione degli incidenti e la risposta alle emergenze sul sito ai fini della prevenzione e dell'attenuazione degli incidenti. Tali misure dovrebbero rispettare e non pregiudicare le disposizioni pertinenti della direttiva 2013/59/Euratom. Il titolare della licenza dovrebbe stabilire procedure, orientamenti e misure per affrontare gli incidenti, compresi gli incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative, inclusi piena potenza, arresto e stati transitori, in modo da garantire coerenza e continuità tra tutte le suddette procedure e misure e assicurare che esse siano esercitate, riesaminate e aggiornate. Tali provvedimenti dovrebbero anche stabilire un livello sufficiente di personale, apparecchiature e di altre risorse necessarie. È opportuno definire una struttura organizzativa caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra gli organismi preposti alla risposta.

(22) I test di resistenza hanno evidenziato il ruolo fondamentale dei meccanismi di cooperazione e di coordinamento rafforzati tra tutte le parti che hanno responsabilità in materia di sicurezza nucleare. Le revisioni tra pari si sono dimostrate uno strumento efficace per creare un rapporto di fiducia, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire l'applicazione comune di norme elevate di sicurezza nucleare.

(23) La cooperazione sulla sicurezza nucleare tra gli Stati membri è un fattore consolidato che può fornire un valore aggiunto in termini di sicurezza nucleare, trasparenza e apertura verso le parti interessate a livello europeo e internazionale.

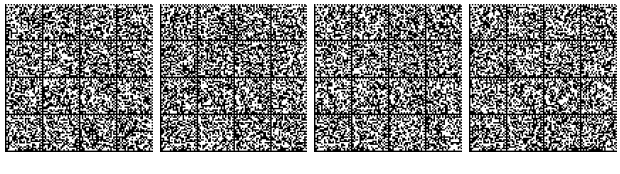
Gli Stati membri, tramite il pertinente ricorso delle loro autorità di regolamentazione competenti a ENSREG, in base all'esperienza dell'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa occidentale (WENRA), dovrebbero definire ogni sei anni la metodologia, il mandato e il calendario delle revisioni tra pari relative a uno specifico tema tecnico comune associato alla sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari. Tale tema da sottoporre a esame dovrebbe essere individuato tra i livelli di sicurezza di riferimento di WENRA oppure sulla base di osservazioni sul continuato esercizio, inconvenienti e incidenti e sviluppi tecnologici e scientifici. Gli Stati membri dovrebbero svolgere un'autovalutazione nazionale e provvedere a revisioni tra pari comuni di tale autovalutazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri.

Occorre elaborare relazioni sui risultati di tali revisioni tra pari. Gli Stati membri dovrebbero definire piani d'azione nazionali per dare seguito agli eventuali risultati pertinenti e alle proprie valutazioni nazionali, tenendo conto dei risultati di tali relazioni,. Le relazioni sulle revisioni tra pari dovrebbero inoltre costituire la base di eventuali relazioni di sintesi sugli esiti dello svolgimento a livello di Unione di revisioni tra pari tematiche preparate collettivamente dalle autorità di regolamentazione competenti degli Stati membri. La relazione di sintesi non dovrebbe mirare a stilare una classifica della sicurezza degli impianti nucleari, ma si concentrerà piuttosto sui processi e sulle constatazioni tecniche della revisione tra pari tematica affinché siano condivise le conoscenze acquisite da tale esperienza.

Lo spirito di fiducia reciproca dovrebbe prevalere nelle revisioni tra pari, e sarebbe pertanto opportuno che la Commissione, ove praticabile, informi gli Stati membri ogniqualvolta intenda utilizzare i risultati delle revisioni tra pari nei suoi documenti strategici.

(24) Gli obblighi degli Stati membri di informare sull'attuazione della presente direttiva e l'obbligo della Commissione di elaborare una relazione sulla base delle relazioni nazionali dovrebbero fornire un'opportunità per fare il punto sui diversi aspetti dell'attuazione della presente direttiva e sulla sua efficacia, nonché per valutare tali elementi. Al fine di valutare l'esecuzione della presente direttiva si potrebbero impiegare i risultati associati ai pertinenti obblighi in materia di rendicontazione vigenti a livello internazionale, ad esempio le relazioni relative alla convenzione sulla sicurezza nucleare. La presente direttiva dovrebbe inoltre stabilire gli obblighi di rendicontazione supplementari in merito ai risultati delle revisioni tematiche tra pari degli impianti nucleari. Di conseguenza, al fine di semplificare la normativa e di ridurre l'onere amministrativo, l'obbligo di rendicontazione degli Stati membri dovrebbe essere reso meno gravoso, riguardo sia alla frequenza sia al contenuto delle relazioni.

(25) In linea con un approccio graduato, l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva dipende dal tipo di impianti nucleari presenti nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, nell'applicare tali disposizioni nel diritto nazionale, è opportuno che gli Stati membri tengano conto dell'entità e della natura potenziali dei rischi posti



dagli impianti nucleari che utilizzano o progettano di costruire. In particolare, l'approccio graduato dovrebbe riguardare gli Stati membri che mantengono soltanto un limitato inventario di materie nucleari e radioattive, ad esempio per attività connesse al funzionamento di piccoli reattori di ricerca, che in caso di incidente grave non provocherebbero conseguenze paragonabili a quelle generate da centrali nucleari.

(26) Le disposizioni della presente direttiva che sono intrinsecamente legate all'esistenza di impianti nucleari, segnatamente quelle riguardanti gli obblighi del titolare della licenza, i nuovi requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari e le disposizioni relative alla preparazione e risposta alle emergenze sul sito, non si dovrebbe applicare agli Stati membri privi di impianti nucleari. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere recepite e attuate in modo proporzionato, a seconda della situazione nazionale e in considerazione del fatto che tali Stati membri non dispongono di impianti nucleari, pur garantendo nel contempo che la sicurezza nucleare riceva adeguata attenzione da parte del governo o delle autorità competenti.

(27) A norma della direttiva 2009/71/Euratom, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Decidere in che modo sono adottate le disposizioni del quadro nazionale e quali strumenti sono utilizzati per la loro applicazione rimane di competenza degli Stati membri.

(28) In conformità della dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati a corredare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le disposizioni della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore considera che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(29) La direttiva 2009/71/Euratom deve quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/71/Euratom è così modificata:

1) il titolo del capo 1 è sostituito dal seguente:

«OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. «La presente direttiva si applica a qualsiasi impianto nucleare civile soggetto a licenza.»;

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la legislazione comunitaria in vigore per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in particolare la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) una centrale nucleare, un impianto di arricchimento, un impianto di fabbricazione di combustibile nucleare, un impianto di riprocessamento, un reattore di ricerca, una struttura per lo stoccaggio del combustibile irraggiato; e»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6) "incidente": qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze sono significative dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

7) "inconveniente": qualsiasi avvenimento non intenzionale le cui conseguenze o potenziali conseguenze non sono trascurabili dal punto di vista della radioprotezione o della sicurezza nucleare;

8) "funzionamento anomalo": qualsiasi processo operativo che si scosta dal funzionamento normale atteso almeno una volta durante il ciclo di vita di una struttura ma che, in considerazione di adeguate disposizioni progettuali, non provoca danni significativi a elementi importanti per la sicurezza o determina condizioni incidentali;

9) "base di progetto": l'insieme delle condizioni e degli eventi presi esplicitamente in considerazione nella progettazione, comprese le modernizzazioni, di un impianto nucleare secondo criteri stabiliti, di modo che l'impianto sia in grado di resistervi senza superare i limiti autorizzati dal corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza;

10) "incidente di riferimento di progetto": le condizioni incidentali prese in considerazione nella progettazione di un impianto nucleare secondo criteri progettuali stabiliti, al verificarsi delle quali i danni al combustibile, ove applicabile, e il rilascio di materie radioattive sono mantenuti entro i limiti autorizzati;

11) "gravi condizioni": condizioni più gravi rispetto a quelle collegate agli incidenti di riferimento di progetto, tali condizioni possono essere causate da guasti multipli, quali la completa perdita di tutti gli elementi di protezione di un sistema di sicurezza, o da un avvenimento estremamente improbabile.»;

4) al capo 2, dopo il titolo «OBBLIGHI» è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1

OBBLIGHI GENERALI»;

5) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale ("quadro nazionale") per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Il quadro nazionale prevede in particolare:

a) la ripartizione delle responsabilità e il coordinamento tra gli organismi statali competenti;

b) requisiti nazionali di sicurezza nucleare, riguardanti tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari.

c) un sistema di concessione di licenze e di divieto di esercizio degli impianti nucleari senza licenza;

d) un sistema di controlli normativi della sicurezza nucleare eseguiti dall'autorità di regolamentazione competente;

e) azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionate, comprese, se del caso, azioni correttive o la sospensione dell'esercizio e la modifica o revoca di una licenza.

La determinazione delle modalità di adozione dei requisiti nazionali di sicurezza nucleare di cui alla lettera b) e dei relativi strumenti di applicazione restano di competenza degli Stati membri;»;

6) all'articolo 5, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri assicurano l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che l'autorità di regolamentazione competente:

a) sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare e non solleciti né accetti, nell'esercizio delle sue funzioni di regolamentazione, istruzioni da alcun altro organismo o organizzazione;

b) adotti le sue decisioni in materia di regolamentazione nel rispetto di requisiti solidi e trasparenti legati alla sicurezza nucleare;

c) riceva stanziamenti di bilancio adeguati che consentano l'espletamento delle sue funzioni di regolamentazione definite dal quadro nazionale e sia responsabile per l'esecuzione della dotazione finanziaria assegnata;

d) impieghi un numero adeguato di personale in possesso delle qualifiche, dell'esperienza e della competenza necessarie per adempiere ai propri obblighi. Può impiegare risorse e competenze scientifiche e tecniche esterne a sostegno delle sue funzioni di regolamentazione;



e) definisca procedure per la prevenzione e la risoluzione di eventuali conflitti di interessi;

f) fornisca informazioni relative alla sicurezza nucleare senza autorizzazione di qualsiasi organismo o organizzazione, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata delle competenze giuridiche necessarie per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale incarichi le autorità di regolamentazione competenti dei principali compiti regolamentari indicati qui di seguito:

a) proporre, definire o partecipare alla definizione di requisiti nazionali di sicurezza nucleare;

b) richiedere che il titolare della licenza si conformi, dandone prova, ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare e ai termini della pertinente licenza;

c) verificare tale conformità mediante valutazioni e ispezioni regolamentari;

d) proporre o attuare azioni di garanzia dell'esecuzione efficaci e proporzionali.»;

7) gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

Titolari delle licenze

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che:

a) la responsabilità primaria per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare;

b) ai fini della procedura autorizzativa, il richiedente sia tenuto a presentare una dimostrazione di sicurezza nucleare, la cui portata e livello di dettaglio sono proporzionate all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito;

c) i titolari delle licenze siano tenuti a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza nucleare dei loro impianti nucleari in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione di disposizioni di "difesa in profondità";

d) i titolari delle licenze istituiscano e attuino sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare;

e) i titolari delle licenze stabiliscano procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, compresi orientamenti per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze. In particolare, esse:

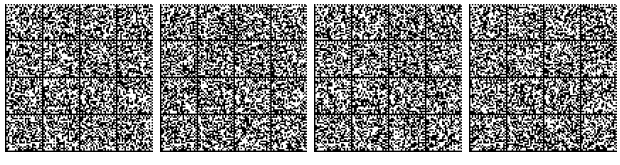
 i) sono coerenti con le altre procedure operative e sono esercitate periodicamente per verificarne la fattibilità;

 ii) si occupano di incidenti e incidenti gravi che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e di quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità;

 iii) stabiliscono misure per ricevere assistenza esterna;

 iv) sono riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e degli insegnamenti tratti dagli incidenti;

f) i titolari delle licenze prevedono e mantengono adeguate risorse finanziarie e umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai loro obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare. I titolari delle licenze garantiscono inoltre che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui sono responsabili e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongano delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi.



Articolo 7

Competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure concernenti l'istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alle emergenze sul sito.

Articolo 8

Trasparenza

1. Gli Stati membri assicurano che le necessarie informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e alle parti interessate nelle vicinanze di un impianto nucleare. Tale obbligo implica che l'autorità di regolamentazione competente e i titolari delle licenze sono tenuti, nei rispettivi settori di competenza, a fornire nel quadro della loro politica di comunicazione:

a) informazioni sulle normali condizioni di esercizio degli impianti nucleari ai lavoratori e alla popolazione; e

b) informazioni tempestive in caso di inconvenienti e incidenti ai lavoratori e alla popolazione e alle autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare.

2. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione o da strumenti internazionali in materia.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che l'autorità di regolamentazione competente si impegni, ove del caso, in attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari con le autorità di regolamentazione competenti degli altri Stati membri nelle vicinanze di un impianto nucleare tramite, tra l'altro, lo scambio e/o la condivisione di informazioni.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la popolazione abbia adeguate opportunità di partecipare effettivamente ai processi decisionali concernenti la concessione di licenze per gli impianti nucleari, in base alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia.»;

8) dopo l'articolo 8 è inserita la sezione seguente:

«*SEZIONE 2*

OBBLIGHI SPECIFICI

Articolo 8 bis

Obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari

1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale in materia di sicurezza nucleare imponga che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, utilizzati e disattivati con l'obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di attenuarne le conseguenze e di evitare:

a) rilasci radioattivi iniziali che richiederebbero misure di emergenza all'esterno del sito, ma in cui il tempo necessario alla loro attuazione è insufficiente;

b) grandi rilasci radioattivi che richiederebbero misure di protezione che potrebbero non essere limitate nello spazio o nel tempo.

2. Gli Stati membri garantiscono che il quadro nazionale richieda che l'obiettivo definito al paragrafo 1:

a) si applichi agli impianti nucleari per cui è rilasciata per la prima volta un'autorizzazione a costruire dopo il 14 agosto 2014;

b) sia impiegato come riferimento per la tempestiva attuazione di miglioramenti di sicurezza ragionevolmente possibili agli impianti nucleari esistenti, anche nel quadro delle revisioni periodiche della sicurezza di cui all'articolo 8 *quater*, lettera b).

Articolo 8 ter

Conseguimento dell'obiettivo di sicurezza nucleare degli impianti nucleari

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 8 *bis*, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che l'eventuale applicazione della difesa in profondità sia volta ad assicurare:

a) la riduzione al minimo dell'impatto dei rischi esterni estremi di origine naturale o umana non intenzionale;

b) la prevenzione del funzionamento anomalo e dei guasti;

c) il controllo del funzionamento anomalo e l'individuazione dei guasti;

d) il controllo degli incidenti nell'ambito del riferimento di progetto;

e) il controllo delle condizioni gravi, incluse la prevenzione della progressione degli incidenti e l'attenuazione delle conseguenze degli incidenti gravi;

f) la predisposizione di strutture organizzative a norma dell'articolo 8 *quinquies*, paragrafo 1.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare di cui all'articolo 8 *bis*, gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga che l'autorità di regolamentazione competente e il titolare della licenza adottino misure intese a promuovere e rafforzare un'efficace cultura della sicurezza nucleare. Tali misure comprendono in particolare:

a) sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e promuovano, a tutti i livelli del personale e dei dirigenti, le capacità di mettere in discussione l'efficace realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti e di segnalare prontamente problemi di sicurezza, a norma dell'articolo 6, lettera d);

b) misure fornite dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna;

c) l'obbligo per il titolare della licenza di segnalare all'autorità di regolamentazione competente eventi che possono incidere sulla sicurezza nucleare; e

d) misure concernenti l'istruzione e la formazione, a norma dell'articolo 7.

Articolo 8 quater

Valutazione iniziale e revisioni periodiche della sicurezza

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale disponga che:

a) la concessione di una licenza per costruire un impianto nucleare o gestire un impianto nucleare sia basata su un'adeguata valutazione specifica per il sito e per l'impianto, comprensiva di una dimostrazione della sicurezza nucleare rispetto ai requisiti nazionali di sicurezza nucleare sulla base dell'obiettivo di cui all'articolo 8 *bis*;

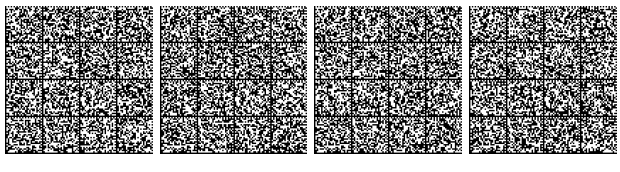
b) il titolare della licenza sotto il controllo normativo dell'autorità di regolamentazione competente rivaluti sistematicamente e periodicamente, almeno ogni dieci anni, la sicurezza dell'impianto nucleare come previsto dall'articolo 6, lettera c). Tale rivalutazione della sicurezza è intesa ad assicurare il rispetto dell'attuale riferimento di progetto e individua ulteriori miglioramenti in materia di sicurezza tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, del continuato esercizio, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali, facendo riferimento all'obiettivo definito all'articolo 8 *bis*.

Articolo 8 quinquies

Preparazione e risposta alle emergenze sul sito

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, gli Stati membri provvedono affinché sia definita la struttura organizzativa nel quadro nazionale per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra il titolare della licenza, le autorità e gli organismi competenti, tenendo conto di tutte le fasi di una situazione di emergenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché vi siano coerenza e continuità tra le misure per la preparazione e la risposta alle emergenze sul sito prescritte dal quadro nazionale e altre misure per la preparazione e la risposta alle emergenze prescritte dalla direttiva 2013/59/Euratom»;



9) dopo l'articolo 8 *quinquies* è inserito il capo seguente:

«CAPO 2 bis

REVISIONI TRA PARI E RELAZIONI

Articolo 8 sexies

Revisioni tra pari

1. Gli Stati membri dispongono, almeno una volta ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti e sollecitano una revisione internazionale tra pari dei pertinenti segmenti del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione competenti al fine di migliorare continuamente la sicurezza nucleare. I risultati di tali revisioni tra pari, ove disponibili, sono trasmessi agli Stati membri e alla Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, su base coordinata:

a) sia effettuata una valutazione nazionale, basata su uno specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel loro territorio;

b) tutti gli altri Stati membri e la Commissione in qualità di osservatore siano invitati a partecipare alla una revisione tra pari della valutazione nazionale di cui alla lettera a);

c) siano adottate appropriate misure per dar seguito alle pertinenti risultanze del processo di revisione tra pari;

d) siano pubblicate le pertinenti relazioni riguardanti il summenzionato processo e i suoi principali risultati, quando questi siano disponibili.

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure per consentire che la prima revisione tematica tra pari sia avviata nel 2017 e le seguenti revisioni tematiche tra pari siano effettuate successivamente almeno ogni sei anni.

4. In caso di incidente all'origine di situazioni che richiedono misure di emergenza all'esterno del sito o misure di protezione della popolazione, lo Stato membro interessato provvede affinché una revisione internazionale tra pari sia organizzata senza indebito ritardo.»;

10) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il 22 luglio 2014, e successivamente entro il 22 luglio 2020.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

11) all'articolo 10, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 *bis*. Gli obblighi di recepimento e attuazione degli articoli 6, 8 *bis*, 8 *ter*, 8 *quater* e 8 *quinquies* non si applicano agli Stati membri privi di impianti nucleari, a meno che questi Stati non decidano di sviluppare una qualsiasi attività collegata ad impianti nucleari soggetti a licenza nella loro giurisdizione.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 agosto 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.



Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN

14CE1250

DIRETTIVA 2014/88/UE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2014

che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE gli Stati membri raccolgono le informazioni relative agli indicatori comuni di sicurezza (Common Safety Indicators — CSIs) per facilitare la valutazione del conseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Targets — CSTs) e controllare l'evoluzione generale della sicurezza ferroviaria. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, gli obiettivi comuni di sicurezza devono definire i livelli di sicurezza espressi in criteri di accettazione del rischio relativi ai rischi per la società. Obiettivo principale degli indicatori comuni di sicurezza dovrebbe essere la misurazione delle prestazioni in materia di sicurezza e la semplificazione della valutazione dell'impatto economico degli obiettivi comuni di sicurezza. È pertanto necessario abbandonare l'uso di indicatori relativi ai costi connessi agli incidenti sostenuti dal settore ferroviario in favore di indicatori relativi all'impatto economico degli incidenti sulla società.

(2) L'attribuzione di un valore monetario al miglioramento delle prestazioni di sicurezza va considerata nel contesto delle limitate risorse di bilancio disponibili per gli interventi pubblici. Va data pertanto priorità alle iniziative che garantiscono una ripartizione efficace delle risorse.

(3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha incaricato l'Agenzia ferroviaria europea (in seguito «l'Agenzia») di istituire una rete con le autorità nazionali preposte alla sicurezza (come stabilito all'articolo 3 della direttiva 2004/49/CE) e con gli organismi nazionali incaricati delle indagini, al fine di definire il contenuto degli indicatori comuni di sicurezza elencati nell'allegato I della direttiva 2004/49/CE. L'Agenzia ha trasmesso la propria raccomandazione in merito alla revisione dell'allegato I il 10 dicembre 2013 (ERA-REC- 08-2013).

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della direttiva 2004/49/CE.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

([1]) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.
([2]) Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'agenzia), GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 luglio 2015. Essi ne trasmettono immediatamente il testo alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Indicatori comuni di sicurezza

Gli indicatori comuni di sicurezza (*Common Safety Indicators* — CSIs) devono essere comunicati ogni anno dalle autorità preposte alla sicurezza di cui all'articolo 3, lettera g).

Gli indicatori relativi alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono trasmessi a parte, se presentati.

Qualora emergano nuovi fatti o errori successivamente all'invio della relazione, l'autorità preposta alla sicurezza provvede a modificare o correggere gli indicatori relativi all'anno in oggetto alla prima occasione utile e al più tardi nella relazione annuale successiva.

Le definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti sono riportate in Appendice.

1. **Indicatori relativi a incidenti**

1.1. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti significativi e suddivisione in base alle seguenti tipologie:

— collisione di treno con veicolo ferroviario,

— collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari,

— deragliamento di treno,

— incidente al passaggio a livello, compresi gli incidenti che coinvolgono pedoni ai passaggi a livello, e un'ulteriore ripartizione per i cinque tipi di passaggio a livello di cui al punto 6.2,

— incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento, eccetto suicidi e tentati suicidi,

— incendio a bordo del materiale rotabile,

— altro.

Ogni incidente significativo viene comunicato con riferimento al tipo di incidente primario anche nel caso in cui le conseguenze dell'incidente secondario siano più gravi (ad esempio, un deragliamento seguito da un incendio).

1.2. Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di persone gravemente ferite e decedute per tipologia di incidente, suddiviso in base alle seguenti categorie:

— passeggero (anche in relazione al numero totale di passeggeri-chilometri e di passeggeri per chilometro-treno),

— dipendente o impresa appaltatrice,

— utilizzatore del passaggio a livello,

— persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria,

— altra persona sul marciapiede,

— altra persona che non si trova sul marciapiede.

2. **Indicatori relativi alle merci pericolose**

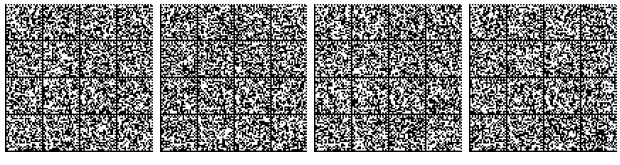
Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di incidenti che coinvolgono il trasporto di merci pericolose per ferrovia, suddiviso in base alle seguenti categorie:

— incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario che trasporta merci pericolose, come definito in Appendice,

— numero di detti incidenti nei quali vengono rilasciate merci pericolose.

3. **Indicatori relativi ai suicidi**

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di suicidi e tentati suicidi.



4. **Indicatori relativi ai precursori di incidenti**

Numero totale e relativo (per chilometro-treno) di precursori di incidenti e suddivisione in base alle seguenti tipologie di precursore:

— rotaia rotta,

— deformazione del binario e altro disallineamento del binario,

— guasto all'apparato di segnalamento laterale,

— superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto,

— superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto,

— ruota rotta su materiale rotabile in servizio,

— assale rotto su materiale rotabile in servizio.

Devono essere comunicati tutti i precursori, sia quelli che hanno dato luogo a incidenti, sia quelli senza conseguenze. (Un precursore che ha causato un incidente significativo deve essere segnalato anche tra gli indicatori relativi ai precursori; un precursore che non ha causato un incidente significativo deve essere segnalato solo tra gli indicatori relativi ai precursori).

5. **Indicatori per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti**

Costo totale e relativo (per chilometro-treno) in euro:

— numero di decessi e lesioni gravi moltiplicato per il Valore della prevenzione delle vittime (VPC, *Value of Preventing a Casualty*),

— costo dei danni all'ambiente,

— costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura,

— costo dei ritardi conseguenti agli incidenti.

Le autorità preposte alla sicurezza comunicano l'impatto economico degli incidenti significativi.

Il VPC è il valore attribuito dalla società alla prevenzione degli incidenti mortali e, in quanto tale, non costituisce un riferimento per il risarcimento delle parti coinvolte in incidenti.

6. **Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione**

6.1. Percentuale di binari dotati di sistemi di protezione dei treni (*Train Protection Systems* — TPSs) in funzione e percentuale di chilometri-treno che utilizzano sistemi di protezione dei treni a bordo, se tali sistemi prevedono:

— allarme,

— allarme e arresto automatico,

— allarme e arresto automatico e controllo discreto della velocità,

— allarme e arresto automatico e controllo continuo della velocità.

6.2. Numero di passaggi a livello (totale, per chilometro di linea e per chilometro di binari) dei seguenti cinque tipi:

a) passaggio a livello con misure di sicurezza passiva;

b) passaggio a livello con misure di sicurezza attiva:

i) manuale;

ii) automatico con allarme lato utente;

iii) automatico con protezione lato utente;

iv) protetto lato ferrovia.

Appendice

Definizioni comuni per gli indicatori comuni di sicurezza e le modalità di calcolo dell'impatto economico degli incidenti

1. **Indicatori relativi a incidenti**

1.1. "Incidente significativo", qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, oppure danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente, oppure un'interruzione prolungata del traffico, esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini e nei depositi;

1.2. "danno significativo a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente", danni quantificabili in 150 000 EUR o più;

1.3. "interruzione prolungata del traffico", i servizi ferroviari su una linea principale sono sospesi per 6 ore o più;

1.4. "treno", uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici, oppure un'automotrice che viaggia da sola, che circolano identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, da un punto d'origine fissato a un punto di destinazione fissato, inclusa una locomotiva isolata, ad esempio una locomotiva che viaggia da sola;

1.5. "collisione di treno con veicolo ferroviario", una collisione frontale, laterale o posteriore fra una parte di un treno e una parte di un altro treno o veicolo ferroviario oppure con materiale rotabile di manovra;

1.6. "collisione di treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari", una collisione fra una parte di un treno e oggetti fissi o temporaneamente presenti sopra o vicino al binario (ad eccezione di quelli che si trovano presso i passaggi a livello se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore che attraversa i binari), compresa la collisione con la linea aerea di contatto;

1.7. "deragliamento di treno", tutti i casi in cui almeno una ruota di un treno esce dai binari;

1.8. "incidente al passaggio a livello", qualsiasi incidente ai passaggi a livello che coinvolge almeno un veicolo ferroviario e uno o più veicoli che attraversano i binari, altri utilizzatori che attraversano i binari, quali i pedoni, oppure altri oggetti temporaneamente presenti sui binari o nelle loro vicinanze se smarriti da un veicolo o da un utilizzatore durante l'attraversamento dei binari;

1.9. "incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento", gli incidenti che coinvolgono una o più persone urtate da un veicolo ferroviario o da un oggetto che vi è attaccato o che si è staccato dal veicolo. Sono incluse le persone che cadono dai veicoli ferroviari nonché le persone che cadono o che sono colpite da oggetti mobili quando viaggiano a bordo dei veicoli;

1.10. "incendio a bordo del materiale rotabile", incendio o esplosione che si verifica in un veicolo ferroviario (compreso il relativo carico) durante il percorso fra la stazione di partenza e la destinazione, anche durante la sosta nella stazione di partenza, a destinazione o nelle fermate intermedie, nonché durante le operazioni di smistamento dei carri;

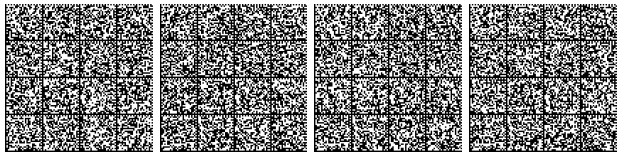
1.11. "altro (incidente)", qualsiasi incidente diverso da una collisione del treno con un veicolo ferroviario, da una collisione del treno contro ostacolo che ingombra la sagoma libera dei binari, da un deragliamento del treno, da un incidente al passaggio a livello, da un incidente alle persone che coinvolge materiale rotabile in movimento o da un incendio a bordo del materiale rotabile;

1.12. "passeggero", qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia, compresi i passeggeri che tentano di salire o scendere da un treno in movimento, solo ai fini delle statistiche di incidente;

1.13. "dipendente o impresa appaltatrice", qualsiasi soggetto la cui attività lavorativa sia collegata con una ferrovia e si trovi in servizio al momento dell'incidente, incluso il personale delle imprese appaltatrici e delle imprese appaltatrici indipendenti, l'equipaggio del treno e il personale che gestisce il materiale rotabile e le infrastrutture;

1.14. "utilizzatore del passaggio a livello", chiunque utilizzi un passaggio a livello per attraversare la linea ferroviaria con qualsiasi mezzo di trasporto o a piedi;

1.15. "persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria", qualsiasi persona presente negli impianti ferroviari, quando tale presenza è vietata, ad eccezione dell'utilizzatore dei passaggi a livello;



1.16. "altra persona sul marciapiede", qualsiasi persona presente sul marciapiede che non rientra nelle categorie "passeggero", "dipendente o impresa appaltatrice", "utilizzatore del passaggio a livello", "altra persona che non si trova sul marciapiede" o "persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria";

1.17. "altra persona che non si trova sul marciapiede", qualsiasi persona che non si trova sul marciapiede e che non rientra nelle categorie "passeggero", "dipendente o impresa appaltatrice", "utilizzatore del passaggio a livello", "altra persona sul marciapiede" o "persona che attraversa indebitamente la sede ferroviaria";

1.18. "decesso (persona deceduta)", qualsiasi persona deceduta immediatamente o entro 30 giorni a seguito di un incidente. Sono esclusi i suicidi;

1.19. "lesione grave (persona gravemente ferita)", qualsiasi ferito ricoverato in ospedale per più di 24 ore a seguito di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio.

2. **Indicatori relativi alle merci pericolose**

2.1. "Incidente riguardante il trasporto di merci pericolose", qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID [1]/ADR, punto 1.8.5.

2.2. "Merci pericolose", le sostanze e gli articoli il cui trasporto è vietato a norma del RID o autorizzato soltanto alle condizioni ivi prescritte.

3. **Indicatori relativi ai suicidi**

3.1. "Suicidio", un atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, così come registrato e classificato dall'autorità nazionale competente;

3.2. "tentato suicidio", un atto autolesivo intenzionale che causa gravi lesioni.

4. **Indicatori relativi ai precursori di incidenti**

4.1. "Rotaia rotta", qualsiasi rotaia separata in due o più pezzi o qualsiasi rotaia da cui si stacca un pezzo di metallo, provocando un'apertura di oltre 50 mm di lunghezza e oltre 10 mm di profondità sulla superficie di rotolamento;

4.2. "deformazione del binario o altro disallineamento del binario", qualsiasi difetto nella continuità del binario e nella geometria del binario che richiede la chiusura del binario o la riduzione immediata della velocità consentita;

4.3. "guasto all'apparato di segnalamento laterale", qualsiasi guasto tecnico del sistema di segnalamento (dell'infrastruttura o del materiale rotabile) che causa informazioni di segnalamento meno restrittive di quelle richieste;

4.4. "superamento segnale disposto a via impedita con superamento del punto protetto", i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato e supera il punto protetto;

4.5. "superamento segnale disposto a via impedita senza superamento del punto protetto", i casi in cui una parte del treno prosegue la marcia oltre il movimento autorizzato ma senza superare il punto protetto.

Per "movimento non autorizzato", di cui ai punti 4.4 e 4.5, si intende il superamento:

— di un segnale a terra luminoso o un semaforo a via impedita oppure di un ordine di arrestarsi, quando non è in funzione un sistema di protezione del treno,

— della fine di un'autorizzazione di movimento connessa alla sicurezza prevista nel sistema di protezione del treno,

— di un punto comunicato mediante autorizzazione orale o scritta previsto nei regolamenti,

— di pannelli di arresto (sono esclusi i respingenti fissi) o segnali manuali.

[1] RID, regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia adottato ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

È escluso il caso in cui un veicolo senza unità di trazione agganciata o un treno senza macchinista non rispetta un segnale disposto a via impedita. È escluso il caso in cui, per qualsiasi ragione, il segnale non è disposto a via impedita in tempo per consentire al macchinista di arrestare il treno prima del segnale.

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono notificare separatamente i quattro indici di movimento non autorizzato di cui ai trattini del presente punto e trasmettono almeno un indicatore aggregato contenente dati sulle quattro voci.

4.6. "ruota rotta su materiale rotabile in servizio", una rottura che interessa la ruota, creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione);

4.7. "assale rotto su materiale rotabile in servizio", una rottura che interessa l'assale, creando un rischio di incidente (deragliamento o collisione).

5. **Metodologie comuni per il calcolo dell'impatto economico degli incidenti**

5.1. Il Valore della prevenzione di vittime (*Value of Preventing a Casualty*, VPC) è composto dai seguenti elementi:

1) valore intrinseco della sicurezza: valori della "disponibilità a pagare" (*Willingness To Pay*, WTP) basati su studi delle preferenze dichiarate realizzati negli Stati membri nei quali sono applicati;

2) costi economici diretti e indiretti: costi stimati nello Stato membro, costituiti dalle seguenti voci:

— spese mediche e di riabilitazione,

— spese legali e processuali, spese di polizia, indagini private relative agli incidenti, servizi di pronto intervento e costi amministrativi connessi all'assicurazione,

— perdite di produzione: valore per la società dei beni e servizi che la persona in questione avrebbe potuto produrre se l'incidente non si fosse verificato.

Nel calcolare i costi degli incidenti mortali, i decessi e le lesioni gravi devono essere considerati separatamente (VPC diversi per decesso e lesione grave).

5.2. Principi comuni per calcolare il valore intrinseco della sicurezza e i costi economici diretti/indiretti.

Per quanto riguarda il valore intrinseco della sicurezza, la determinazione dell'adeguatezza delle stime disponibili si basa sulle considerazioni seguenti:

— le stime devono riguardare un sistema di valutazione della riduzione del rischio di mortalità nel settore dei trasporti e seguire un approccio basato sull'elemento "disponibilità a pagare" (*Willingness To Pay*, WTP) secondo i metodi delle preferenze dichiarate,

— il campione di intervistati utilizzato per i valori deve essere rappresentativo della popolazione interessata. In particolare, il campione deve rispecchiare la distribuzione di età e di reddito così come altre pertinenti caratteristiche socioeconomiche/demografiche della popolazione,

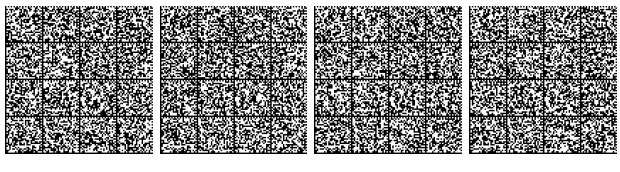
— metodo per ottenere i valori WTP: lo studio deve essere concepito in modo tale che le domande siano chiare e rilevanti per gli intervistati.

I costi economici diretti e indiretti devono essere calcolati in base ai costi reali sostenuti dalla società.

5.3. Definizioni

5.3.1. "Costo dei danni causati all'ambiente", i costi che devono essere sostenuti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura, valutati sulla base della loro esperienza, per riportare l'area danneggiata allo stato in cui si trovava prima dell'incidente ferroviario;

5.3.2. "costo dei danni materiali al materiale rotabile o all'infrastruttura", il costo della fornitura del nuovo materiale rotabile o della nuova infrastruttura con funzionalità e parametri tecnici identici a quelli danneggiati in modo irreparabile, e il costo del ripristino del materiale rotabile o dell'infrastruttura riparabile allo stato originario prima dell'incidente, che le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura devono stimare in base alla propria esperienza, compresi i costi relativi al noleggio di materiale rotabile a seguito della mancata disponibilità dei veicoli danneggiati;



5.3.3. "costo dei ritardi a seguito di un incidente", il valore monetario dei ritardi subiti dagli utenti del trasporto ferroviario (passeggeri e clienti del comparto merci) a seguito di incidenti, calcolato in base al modello seguente:

VT = valore monetario del risparmio dei tempi di percorrenza

Valore del tempo per un passeggero di un treno (per un'ora)

VT_P = [VT dei passeggeri che viaggiano per lavoro] * [percentuale media annua dei passeggeri che viaggiano per lavoro] + [VT dei passeggeri che non viaggiano per lavoro] * [percentuale media annua dei passeggeri che non viaggiano per lavoro]

VT_P è misurato in euro per passeggero e per ora

"passeggero che viaggia per lavoro", un passeggero che viaggia in relazione alle proprie attività professionali, esclusi i pendolari.

Valore del tempo per un treno merci (per un'ora)

VT_F = [VT dei treni merci] * [(tonnellate-km)/(treno-km)]

VT_F è misurato in euro per tonnellata di merci e per ora

MEDIA delle tonnellate di merci trasportate per treno in un anno (tonnellate/km)/(treno/km)

CM = costo di 1 minuto di ritardo di un treno

Treno passeggeri

$CM_P = K1 * (VT_P/60) * [(passeggeri\text{-}km)/(treno\text{-}km)]$

MEDIA del numero di passeggeri per treno in un anno = (passeggeri/km)/(treno/km)

Treno merci

$CM_F = K2 * (VT_F/60)$

I fattori K1 e K2 sono compresi fra il valore del tempo e quello del ritardo, come stimati negli studi delle preferenze dichiarate, per tenere conto del fatto che la perdita di tempo dovuta ai ritardi è percepita in modo molto più negativo del normale tempo di percorrenza.

Costo dei ritardi a seguito di un incidente = CM_P * (minuti di ritardo dei treni passeggeri) + CM_F * (minuti di ritardo dei treni merci)

Campo di applicazione del modello

Per gli incidenti significativi il costo dei ritardi deve essere calcolato come segue:

— ritardi reali registrati sulle linee ferroviarie dove sono avvenuti gli incidenti misurati alla stazione terminale,

— ritardi reali o, qualora ciò non fosse possibile, ritardi stimati sulle altre linee interessate.

6. **Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell'infrastruttura e della sua realizzazione**

6.1. "Sistema di protezione del treno", un sistema che contribuisce a far rispettare i segnali e i limiti di velocità.

6.2. "Sistemi di bordo", sistemi che aiutano il macchinista a osservare il segnalamento lungo la linea e il segnalamento in macchina, garantendo in tal modo una protezione dei punti protetti e il rispetto dei limiti di velocità. I sistemi di protezione del treno di bordo sono descritti come segue:

a) allarme, che garantisce un allarme automatico al macchinista;

b) allarme e arresto automatico, che garantiscono un allarme automatico al macchinista e l'arresto automatico al superamento di un segnale di disposto a via impedita;

c) allarme e arresto automatico e controllo discreto della velocità, che garantiscono una protezione dei punti protetti, in cui "controllo discreto della velocità" indica il controllo della velocità in determinati punti (limitatori di velocità) in prossimità di un segnale;

d) allarme e arresto automatico e controllo continuo della velocità, che garantiscono la protezione dei punti protetti e il controllo continuo dei limiti di velocità della linea, in cui "controllo continuo della velocità" significa indicazione continua e rispetto della velocità massima consentita su tutte le sezioni della linea.

La tipologia (d) è considerata un sistema di protezione automatica del treno (*Automatic Train Protection* — ATP).

6.3. "Passaggio a livello", qualsiasi intersezione a livello tra una strada o un passaggio e una ferrovia, riconosciuta dal gestore dell'infrastruttura e aperta a utenti pubblici o privati. Sono esclusi i passaggi fra i marciapiedi nelle stazioni e i passaggi sui binari riservati al personale.

6.4. "Strada", ai fini delle statistiche sugli incidenti ferroviari, qualsiasi strada, via o autostrada, pubblica o privata, compresi i sentieri e le piste ciclabili.

6.5. "Passaggio", qualsiasi percorso, diverso da una strada, adibito al passaggio di persone, animali, veicoli o macchinari.

6.6. "Passaggio a livello passivo", un passaggio a livello privo di qualsiasi forma di sistema di allarme o protezione che si attiva quando per l'utente è pericoloso attraversare il passaggio.

6.7. "Passaggio a livello attivo", un passaggio a livello in cui all'arrivo del treno gli utenti sono protetti o avvertiti mediante l'attivazione di dispositivi quando è pericoloso attraversare il passaggio.

— La protezione mediante l'uso di dispositivi fisici comprende:

 — barriere complete o semibarriere,

 — cancelli.

— Allarme mediante l'uso di attrezzature fisse ai passaggi a livello:

 — dispositivi visibili: luci,

 — dispositivi sonori: campane, trombe, claxon ecc.

I passaggi a livello attivi sono classificati come segue:

a) "manuale": un passaggio a livello in cui la protezione o l'allarme lato utente sono attivati manualmente da un dipendente delle ferrovie;

b) "automatico con allarme lato utente": un passaggio a livello in cui l'allarme lato utente è attivato dall'approssimarsi del treno;

c) "automatico con protezione lato utente": un passaggio a livello in cui la protezione lato utente è attivata dall'approssimarsi del treno. Ciò comprende un passaggio a livello dotato sia di protezione che di allarme lato utente;

d) "protetto lato ferrovia": un passaggio a livello in cui un segnale o un altro sistema di protezione del treno autorizza un treno a procedere se il passaggio a livello è completamente protetto lato utente ed è libero da ostacoli.

7. **Definizioni delle basi di calcolo**

7.1. "Treno-km", unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.

7.2. "Passeggeri-km", unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante.

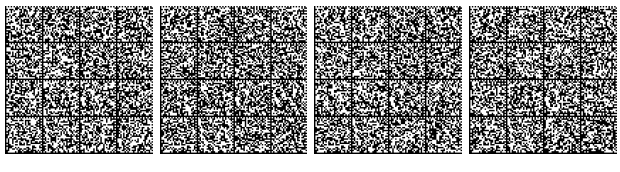
7.3. "Km di linea", la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Per le linee ferroviarie a più binari va presa in considerazione solo la distanza fra il punto di origine e il punto di destinazione.

7.4. "Km di binario", la lunghezza in chilometri della rete ferroviaria negli Stati membri il cui campo di applicazione è stabilito all'articolo 2. Va preso in considerazione ogni binario di una linea ferroviaria a più binari.»

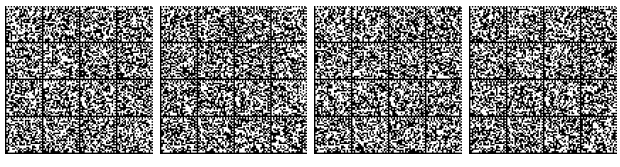
14CE1251

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUE-066) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

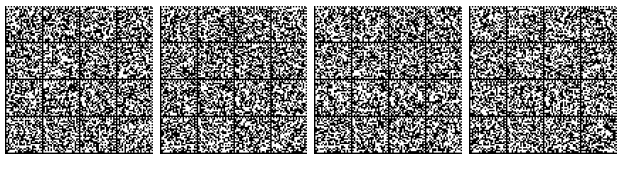
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

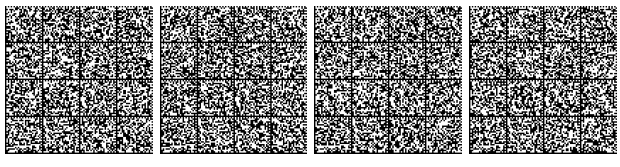
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

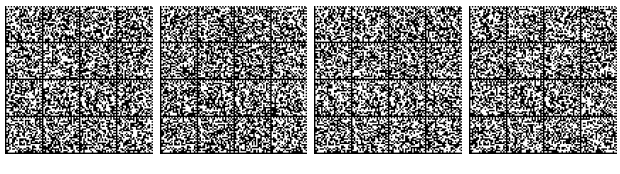
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

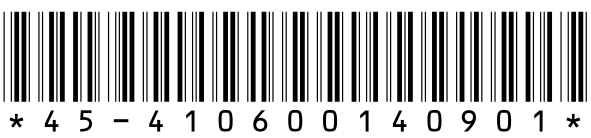
Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 6,00

